

226.

Allegato A

## DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Atti di controllo e di indirizzo</b> .....	8455	<b>Disegno di legge di conversione n. 3904:</b>	
<b>Disegno di legge n. 2600:</b>		(Articolo unico) .....	8443
(Subemendamento all'articolo aggiuntivo		(Articoli del decreto-legge) .....	8443
7.01 modificato nella seduta del 9 luglio		(Emendamenti) .....	8444
1997) .....	8399	<b>Interrogazioni a risposta immediata</b> .....	8403
(Articolo 8) .....	8399	<b>Interrogazioni sulle recenti calamità naturali</b>	
(Emendamenti all'articolo 8) .....	8399	<b>verificatesi in alcune zone del Settentrione</b> .	8391
(Articolo 9) .....	8400	<b>Ministro per la funzione pubblica e gli affari</b>	
(Emendamenti all'articolo 9) .....	8400	<b>regionali</b> (Trasmissione di un documen-	
(Articolo 10) .....	8400	to) .....	8455
(Emendamento all'articolo 10) .....	8400	<b>Missioni valedoli nella seduta del 9 luglio</b>	
(Ordini del giorno) .....	8401	<b>1997</b> .....	8453
<b>Disegno di legge di conversione n. 3898:</b>		<b>Procedimento penale nei confronti di un</b>	
(Articolo unico) .....	8415	<b>deputato ai fini di deliberazioni in materia</b>	
(Articoli del decreto-legge) .....	8415	<b>di insindacabilità</b> (Annunzio della penden-	
(Emendamenti ed articolo aggiuntivo) .....	8415	za) .....	8455
(Ordine del giorno) .....	8416	<b>Progetto di legge S. 717-808-954</b> (Approvato	
<b>Disegno di legge S. 2449</b> (Approvato dal		in un testo unificato dal Senato) <b>n. 3479:</b>	
<b>Senato) n. 3905:</b>		(Articolo 1) .....	8411
(Articolo unico) .....	8419	(Emendamenti all'articolo 1) .....	8411
(Modificazioni apportate in sede di con-		<b>Proposte di legge:</b>	
versione) .....	8419	(Annunzio) .....	8453
(Articoli del relativo decreto-legge) .....	8425	(Assegnazione a Commissioni in sede re-	
(Emendamenti ed articolo aggiuntivo) .....	8428	ferente) .....	8453
(Ordini del giorno) .....	8430	<b>ERRATA CORRIGE</b> .....	8455

**N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.**

PAGINA BIANCA

*INTERROGAZIONI SULLE RECENTI CALAMITÀ NATURALI  
VERIFICATESI IN ALCUNE ZONE DEL SETTENTRIONE*

---

PAGINA BIANCA

GUERRA e RIVA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'ambiente e dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

le violente e persistenti precipitazioni di questi giorni hanno provocato gravi danni in molte parti del Nord del Paese;

in particolare le province di Como, Lecco e Sondrio vivono da giorni una gravissima situazione di emergenza con frane, interruzioni stradali ed esondazioni —:

quali immediate iniziative siano state attivate per fronteggiare l'emergenza, potenziare i soccorsi e garantire un efficace coordinamento degli interventi;

quali urgenti provvedimenti si intendano adottare per rendere disponibili risorse economiche, tecniche ed umane adeguate per fronteggiare i pericoli, ripristinare condizioni sostenibili, risarcire i gravi danni patiti;

quali improcrastinabili iniziative, in stretto coordinamento con le autonomie locali, a partire dai comuni, si intendano promuovere per monitorare le condizioni geologiche del territorio, delle montagne, delle sponde del lago ed approntare un vero e proprio programma di interventi volti alla tutela del territorio ed alla prevenzione. (3-01307)

(1° luglio 1997)

PAROLO e CIAPUSCI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno con incarico per il coordinamento della protezione civile.* — Per sapere — premesso che:

eccezionali avversità atmosferiche hanno colpito le regioni settentrionali nei giorni 27, 28 e 29 giugno 1997;

le precipitazioni piovose hanno raggiunto un livello straordinario, provocando straripamenti, frane, smottamenti, allagamenti, ingenti danni ai beni mobili ed immobili, nonché perdite di vite umane;

l'ondata di maltempo ha colpito in modo particolare zone già martoriata dalle calamità naturali del luglio 1987, quali la Valtellina, le province di Lecco, Bergamo, Como e Sondrio, e popolazioni che tuttora sono sottoposte a sforzi considerevoli per tornare alle normali condizioni di vita e superare i danni subiti a causa di precedenti fenomeni alluvionali;

occorre adottare provvedimenti urgenti per assicurare l'immediato avvio delle opere di ricostruzione dei territori colpiti e per consentire la ripresa delle attività produttive danneggiate —:

se il Governo intenda emanare un apposito decreto-legge recante contributi straordinari per i comuni colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche del giugno 1997, che disponga esclusivamente interventi a favore dei territori danneggiati, ciò che consentirebbe l'immediata

conversione in legge del provvedimento da parte del Parlamento prima della sospensione estiva dei lavori;

se il Governo intenda prevedere, nel disegno di legge finanziaria per il 1998, appositi accantonamenti per la difesa del suolo e per la protezione civile che possano consentire l'emanazione di provvedimenti organici che affrontino in modo sistematico la salvaguardia del territorio ed i problemi delle calamità naturali, privilegiando il coordinamento, la programmazione e l'azione preventiva, e che permettano di evitare la continua adozione di « provvedimenti-tampone » e di urgenza che non risolvono i problemi nella loro complessità. (3-01308)

(1° luglio 1997)

TABORELLI e BUTTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

nell'ultima settimana del mese di giugno 1997 si sono verificate in provincia di Como eccezionali avversità atmosferiche, con nubifragi e temporali che hanno colpito la città capoluogo e numerosi centri ad essa limitrofi, interessando anche le zone dell'alto lago;

a causa di tali nubifragi si sono verificate frane, smottamenti di terreni, straripamenti di torrenti e dello stesso lago, che a Como ha invaso piazza Cavour, provocando ingentissimi danni a strutture varie, opere di urbanizzazione, edifici pubblici e privati, moli e pontili lacuali non più agibili, rendendo difficoltosa la stessa navigazione sul lago;

in alcune zone sono state distrutte abitazioni ed interrotte importanti strade di collegamento, a Lezzeno un automobilista è morto travolto dal fango, diverse famiglie sono state sfollate —:

se non ritengano di dichiarare lo stato di calamità naturale per la città di Como, per Gera Lario, Faggeto, Gravedona, Lezzeno, Consiglio Rumo e altre parti del territorio colpite che verranno

indicate dalla prefettura di Como, nonché per le zone disastrose delle province di Lecco e di Sondrio, in modo da rendere possibile a breve termine l'avvio delle procedure che possano consentire provvedimenti economici e finanziari a sostegno delle realtà territoriali e dei cittadini che hanno subito danni ingentissimi a causa delle sopracitate eccezionali avversità atmosferiche. (3-01309)

(1° luglio 1997)

VOLONTÈ e TERESIO DELFINO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

secondo le ultime previsioni dei meteorologi, è prevista una nuova ondata di maltempo che attraverserà tutto il Nord Italia a partire dal 2 luglio 1997;

nonostante la giornata del 30 giugno 1997 sia stata funestata da altre disgrazie e malgrado il fatto che il pericolo di ulteriori incidenti incomba tuttora sulle popolazioni interessate, il sottosegretario Barberi annunciava, nell'incontro con gli amministratori delle zone alluvionate, una sorta di « fine emergenza », determinando una forte reazione negativa tra gli amministratori intervenuti —:

se, alla luce delle predette cattive previsioni, non ritenga di aumentare le misure di protezione e mantenere in stato di allerta tutte le unità impegnate e impegnabili nonostante le rassicuranti parole del sottosegretario Barberi, e se non ritenga opportuno sospendere, per un periodo proporzionato alla drammatica situazione venutasi a creare nelle zone colpite dalla calamità naturale, il versamento dei tributi da parte delle popolazioni interessate. (3-01311)

(1° luglio 1997)

RIZZI, COMINO, CALDEROLI, MARTINELLI, MOLGORA, CIAPUSCI, PAROLO, GIANCARLO GIORGETTI, BIANCHI CLE-

**RICI, FORMENTI, ROSCIA e STUCCHI.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno con incarico per il coordinamento della protezione civile.* — Per sapere — premesso che:

da oltre dieci giorni abbondanti precipitazioni hanno causato straripamenti di torrenti e di laghi, causando smottamenti che hanno colpito le province di Varese, Como, Sondrio, Lecco, Bergamo e Brescia, procurando danni incalcolabili a carico di vari settori produttivi della Lombardia e causando vittime tra le popolazioni residenti —:

a che punto siano le erogazioni degli stanziamenti relativi ai precedenti disastri e cosa intenda fare il Governo come primo intervento per le popolazioni dell'Italia settentrionale che ancora una volta si vedono colpite da calamità naturali. (3-01321)

(2 luglio 1997)

**FERRARI.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'ambiente e dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

le violente e persistenti precipitazioni di questi giorni hanno provocato gravi danni in molte parti del nord del Paese;

in particolare gli abitanti della provincia di Brescia vivono da giorni una gravissima situazione di emergenza con frane, interruzioni stradali ed esondazioni, che hanno posto a gravissimo rischio le attività produttive e le abitazioni ed hanno causato moltissimi danni all'agricoltura —:

quali immediate iniziative siano state attivate per fronteggiare l'emergenza, potenziare i soccorsi e garantire un efficace coordinamento degli interventi;

quali urgenti provvedimenti si intendano adottare per rendere disponibili risorse economiche, tecniche ed umane adeguate per fronteggiare i pericoli, ripristinare condizioni sostenibili e risarcire i gravi danni patiti;

quali improcrastinabili iniziative, in stretto coordinamento con le autonomie locali, a partire dai comuni, intendano promuovere per monitorare le condizioni geologiche del territorio, delle montagne, delle sponde dei laghi e dei fiumi ed approntare un vero e proprio programma di interventi volti alla tutela del territorio ed alla prevenzione. (3-01328)

(3 luglio 1997)

**MOLGORA.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

in data 27 e 28 giugno 1997 si sono verificati straripamenti del fiume Oglio nei comuni di Palazzolo sull'Oglio e Pontoglio;

il centro di Palazzolo è stato invaso da una notevole quantità d'acqua, che ha superato il metro e mezzo, caratterizzata da una forte corrente;

soprattutto gli esercizi commerciali del centro di Palazzolo hanno subito danni ingenti, oltre a quelli subiti dalle infrastrutture pubbliche;

una parte dell'abitato di Pontoglio è stata invasa da un'ondata di piena che ha causato danni alle case, alle strade, nonché ad altre infrastrutture pubbliche;

le ondate di piena sembrano causate da una tardiva regolazione del livello del lago d'Iseo —:

quali interventi si intendano attuare per far fronte ai danni provocati dalla esondazione;

in quale modo intenda accertare eventuali responsabilità di quanto accaduto per l'errata regolazione del livello del lago d'Iseo e, conseguentemente, del fiume Oglio. (3-01333)

(7 luglio 1997)

MOLGORA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

nelle giornate del 27 e del 28 giugno 1997 si sono verificate esondazioni del fiume Oglio che hanno creato notevoli danni nei comuni di Palazzolo sull'Oglio e Pontoglio;

l'accrescersi eccessivo del livello dell'Oglio è stato determinato da una errata regolazione del livello del lago d'Iseo;

essendo a conoscenza dell'ondata di maltempo e delle piogge del fine settimana, la prefettura di Brescia avrebbe dovuto effettuare un intervento preventivo

per salvaguardare la sicurezza civile, regolando il livello delle acque del lago d'Iseo e coordinando i vari enti locali competenti;

perché nessun intervento di questo tipo è stato effettuato, risulta evidente la grave omissione della prefettura, omissione che avrebbe potuto portare a ben più gravi conseguenze —:

quali provvedimenti intenda attuare presso la prefettura di Brescia per il mancato intervento di cui in premessa e per i danni causati alla popolazione. (3-01334)

(7 luglio 1997)

*DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI SUI BENI CULTURALI (2600)*

---

PAGINA BIANCA

SUBEMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO 7.01 DEL GOVERNO NELLA SEDUTA DELL'8 LUGLIO 1997 E MODIFICATO NELLA SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1997.

*Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole:* Con modificazione dell'atto costitutivo può consentirsi *con le seguenti:* È ammessa.

**0. 7. 01. 3.**

Michelini, Melograni, Malgieri, Aprea.

*(Testo così modificato nel corso della seduta).*

**ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 8.**

*(Utilizzazione degli immobili demaniali in consegna all'Amministrazione dei beni culturali).*

1. Ai dirigenti degli uffici del Ministero per i beni culturali e ambientali, assegnati o trasferiti, possono essere concessi, limitatamente ai beni in consegna all'Amministrazione e per soddisfare reali esigenze abitative, alloggi appartenenti al demanio o al patrimonio dello Stato. Non si applica l'articolo 3, comma 199, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Il canone è deter-

minato ai sensi degli articoli 12 e seguenti della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni.

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE**

**ART. 8.**

*Sopprimerlo.*

**8. 1.**

Bianchi Clerici, Santandrea, Rodeghiero, Rizzi.

*Al comma 1, sopprimere il primo periodo.*

**8. 2.**

Bianchi Clerici, Santandrea, Rodeghiero, Rizzi.

*Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.*

**8. 3.**

Bianchi Clerici, Santandrea, Rodeghiero, Rizzi.

*Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.*

**8. 4.**

Bianchi Clerici, Santandrea, Rodeghiero, Rizzi.

**ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 9.**

*(Norme sui generatori aerosol  
contenenti vernici).*

1. Chiunque produce generatori *aerosol* contenenti vernici è tenuto ad indicare sulle confezioni la formula chimica delle resine e dei solventi in essi contenuti. La formula chimica deve prevedere componenti neutralizzabili da solventi specificamente indicati sulla confezione stessa dalla ditta produttrice.

2. Il commercio dei prodotti non conformi alle disposizioni di cui al comma 1 è vietato decorso il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quattro milioni a lire ventiquattro milioni.

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE**

**ART. 9.**

*Al comma 2, sostituire le parole: due anni con le seguenti: un anno.*

**9. 4.**

Lenti, De Murtas.

*Al comma 2, sostituire le parole: due anni con le seguenti: tre anni.*

**9. 1.**

Bianchi Clerici, Santandrea, Rodeghiero, Rizzi.

*Al comma 3, sostituire le parole: da lire quattro milioni a lire ventiquattro milioni con le seguenti: da lire 20 milioni a lire 50 milioni.*

**9. 2.**

Bianchi Clerici, Santandrea, Rodeghiero, Rizzi.

**ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 10.**

*(Sanzioni penali).*

1. All'articolo 635, secondo comma, numero 3, del codice penale, dopo le parole: « o all'esercizio di un culto », sono inserite le seguenti: « o su cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o su immobili compresi nel perimetro dei centri storici ».

2. All'articolo 639 del codice penale, dopo il primo comma è aggiunto in fine il seguente:

« Se il fatto è commesso su cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o su immobili compresi nel perimetro dei centri storici, si applica la pena della reclusione fino a un anno o della multa fino a lire 2 milioni e si procede d'ufficio ».

3. All'articolo 67, secondo comma, della legge 1° giugno 1939, n. 1089, dopo le parole: « di cui agli articoli 45 e 47 » sono inserite le seguenti: « ovvero sia commesso su cose mobili di cui all'articolo 1, di proprietà pubblica o oggetto di notifica, da parte di persona diversa dal proprietario ».

**EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE**

**ART. 10.**

*Al comma 2, capoverso, sostituire le parole da: di interesse storico fino alla fine*

*del capoverso con le seguenti:* o immobili di interesse storico-artistico, si applica la pena della reclusione sino ad un anno o dell'affidamento ai servizi sociali per un periodo corrispondente o della multa fino a 50 milioni e si procede d'ufficio.

10. 1.

Bianchi Clerici, Santandrea, Rodeghiero, Rizzi.

#### ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 2600 e considerata la necessità di predisporre un testo unico che modifichi ed integri l'intero quadro normativo;

considerata la necessità di valorizzare l'ingente patrimonio storico, artistico e culturale del Paese;

preso atto che i giacimenti archeologici e culturali del Mezzogiorno costituiscono una risorsa da valorizzare sia per accrescere i flussi turistici che per alleviare il peso della disoccupazione;

considerato che numerosi scavi archeologici sono stati avviati senza essere stati portati a compimento per carenza di mezzi finanziari;

impegna il Governo

a procedere ad un inventario degli scavi avviati e non completato, indirizzando le risorse disponibili anche verso il relativo completamente degli stessi, anche promuovendo l'intervento dei privati per il finanziamento delle ricerche.

9/2600/1.

Tassone, Sanza, Marinacci, Carmelo Carrara, Grillo, Teresio Delfino, Lumia, Giacalone.

*(Testo così modificato nel corso della seduta).*

La Camera,

considerato il significato del patrimonio culturale conservato nei musei italiani, che rappresentano luoghi di valorizzazione e di approfondimento delle conoscenze storiche, artistiche e scientifiche di ciascun individuo;

tenute presenti le caratteristiche dell'autonomia didattica prevista dalla legge 59 del 1997 e le nuove possibilità offerte ad attività innovative connesse alla diffusione dell'educazione museale degli alunni;

considerata la possibilità di convenzioni tra soprintendenze e scuole, offerta dall'A.C. 2600;

valutata la necessità di favorire l'accesso ai musei da parte degli insegnanti

impegna il Governo

ad emanare entro tempi brevi norme regolamentari volte a favorire, anche mediante l'ingresso gratuito ai musei da parte dei docenti, il diffondersi di collegamenti costanti tra le istituzioni museali e il mondo della scuola.

9/2600/2.

Acciarini, Lumia, Giacalone.

La Camera,

esaminato il disegno di legge A.C. 2600

impegna il Governo

ad attivare gli opportuni meccanismi affinché il Ministero per i beni culturali e ambientali, nonché le regioni, in coerenza con i principi indicati dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, possano stipulare apposite convenzioni con organizzazioni di volontariato e cooperative giovanili allo scopo di valorizzare i beni culturali, i musei e le istituzioni culturali, di

migliorarne la gestione favorendo l'incremento della fruizione di tali beni da parte del pubblico.

**9/2600/3.**

Rodeghiero, Bianchi Clerici,  
Santandrea, Rizzi, Lumia,  
Giacalone.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 2600,

impegna il Governo:

a garantire che il Ministero per i beni culturali e ambientali e, per quanto di loro competenza, le sovrintendenze continuino a svolgere, senza alcun restringimento, i propri compiti istituzionali e a predisporre i piani generali di intervento nel campo della tutela, del recupero e

della valorizzazione culturale e scientifica del patrimonio storico-artistico-monumentale italiano;

ad individuare, in tempi ristretti, i criteri in forza dei quali la società per azioni costituita in base al provvedimento in esame, debba operare;

a garantire, nelle nomine del consiglio di amministrazione, il rispetto delle professionalità, delle competenze e delle articolazioni scientifico-culturali tra quanti operano nei settori dei beni culturali;

a garantire un costante rapporto tra la richiamata società per azioni, il Ministero ed il Parlamento, attraverso le competenti Commissioni parlamentari, anche in virtù di relazioni annuali sugli obiettivi e sui risultati raggiunti.

**9/2600/4.**

Lenti, Diliberto.

*INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA*

---

PAGINA BIANCA

GIOVANARDI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il presidente e l'intera giunta regionale abruzzese finirono a suo tempo arrestati con una retata spettacolare che finì su tutte le prime pagine dei quotidiani italiani ed esteri;

la Corte di cassazione ha prosciolto dall'imputazione di abuso d'ufficio tutti gli imputati, che sono stati quindi arrestati per un comportamento che non è stato riconosciuto come reato —:

quali iniziative il Governo intenda assumere per evitare il ripetersi di episodi di questo tipo e se non ritenga di verificare eventuali responsabilità per un arresto di massa tanto clamoroso quanto ingiustificato. (3-01346)

(8 luglio 1997)

CARMELO CARRARA, SANZA, TASSONE e TERESIO DELFINO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

i fatti di Milano, a vario titolo, hanno coinvolto l'onorevole Tiziana Parenti, il pubblico ministero Ilda Boccassini ed anche il procuratore della Repubblica di Milano, dottor Borrelli, aggravando la crisi di credibilità delle nostre istituzioni e concorrendo a minare pesantemente la fiducia dei cittadini nella giustizia —:

quali iniziative intenda assumere il Governo per restituire un clima di serenità nelle istituzioni e rinnovare la

fiducia dell'opinione pubblica nel ruolo e nella corretta attività degli organi di giustizia. (3-01347)

(8 luglio 1997)

DONATO BRUNO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

l'onorevole Tiziana Parenti ha presentato in questi giorni presso la procura della Repubblica di Brescia un esposto-denuncia contro la dottoressa Boccassini, pubblico ministero di Milano, in ordine a fatti che vedono tale Angelo Veronese, collaborante, avvicinato da organi dello Stato e dalla stessa Boccassini al fine di fargli riferire circostanze che tendevano ad infangare la stessa onorevole Parenti;

il Procuratore della Repubblica di Milano, dottor Borrelli, ha riferito, relativamente a tali circostanze, di aver avuto certezza, per via telefonica, che la dottoressa Boccassini è estranea a tali fatti —:

quali accertamenti abbia intrapreso rispetto alla denuncia in premessa, quali iniziative intenda assumere in merito, se non ravvisi gli elementi per avviare presso il Consiglio superiore della magistratura le iniziative disciplinari del caso nei confronti della dottoressa Boccassini, e se non ravvisi altresì l'opportunità di un'ispezione ministeriale presso la procura della Repubblica di Milano. (3-01348)

(8 luglio 1997)

SELVA e ARMAROLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

ancora una volta sono le dichiarazioni di un pentito, Angelo Veronese, a scatenare una serie di accuse, insinuazioni e calunnie che coinvolgono anche l'onore di un parlamentare, l'onorevole Tiziana Parenti, e mettono in causa il corretto comportamento del sostituto procuratore di Milano, dottoressa Ilda Boccassini —:

cosa intenda fare il Governo perché finisca questo penoso spettacolo che nuoce alla giustizia e alle istituzioni, facendo luce fino in fondo perché emerga la verità dei fatti, in particolare in ordine ai rapporti tra la procura della Repubblica di Milano e quella di Genova, e quale tutela sia stata messa in atto in questo caso per difendere il nome e il ruolo dell'Arma dei Carabinieri. (3-01349)

(8 luglio 1997)

MELONI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

le notizie divulgate dalla stampa circa indagini che coinvolgono esponenti dell'Arma dei Carabinieri nonché magistrati ed ex magistrati della procura della Repubblica di Milano hanno creato un forte allarme tra i cittadini; tale allarme è accresciuto dal fatto che vengono riportate intercettazioni telefoniche che dovrebbero risultare coperte da segreto istruttorio, anche perché si ha la sensazione che tutto ciò sia finalizzato a gettare discredito su settori della magistratura fortemente impegnati sul versante delle indagini contro la corruzione —:

quali misure intenda adottare il Governo affinché, nel più rigoroso rispetto dell'autonomia della magistratura, venga fatta sulla vicenda la massima chiarezza nel tempo più breve possibile e venga assicurato che, quali che siano gli esiti delle indagini in corso, nessun rallentamento subiscano le inchieste in

atto presso le procure, e in particolare presso la procura della Repubblica di Milano. (3-01350)

(8 luglio 1997)

CAROTTI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

la Commissione giustizia della Camera ha istituito due comitati incaricati di verificare lo stato del carcere ordinario, del carcere minorile e degli istituti giudiziari di psichiatria —:

quali siano i progetti del Ministro interrogato per intervenire, anche a livello di edilizia penitenziaria, nel settore, e ciò in sintonia con i recenti orientamenti legislativi in tema di misure alternative alla detenzione. (3-01351)

(8 luglio 1997)

MUSSI. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

in base al decreto legge 23 ottobre 1996, n. 553, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 652, il ministero di grazia e giustizia dovrà procedere alla dismissione degli istituti penitenziari di Pianosa e dell'Asinara, improrogabilmente non oltre il 31 ottobre 1997;

i suddetti penitenziari — ospitanti sia detenuti sottoposti al regime carcerario previsto dall'articolo 41-bis, sia detenuti di minore pericolosità criminale — sono situati su isole facenti parte di aree sottoposte al vincolo paesaggistico previsto dalla disciplina sui parchi di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394;

in particolare, con riferimento all'isola di Pianosa, sono stati espressi timori da parte di esponenti delle amministrazioni locali e regionali e da parte della stessa popolazione circa il rischio che l'abbandono dell'isola da parte dei

presidi dello Stato possa comportare il deperimento delle strutture ivi presenti ed il degrado dell'*habitat* ambientale;

nei giorni scorsi, nel corso di un incontro ufficiale, esponenti delle amministrazioni locali, dell'ente Parco dell'arcipelago toscano e della Chiesa diocesana hanno manifestato la loro piena disponibilità a collaborare con il ministero di grazia e giustizia e con gli altri dicasteri interessati al fine di recuperare le strutture penitenziarie ad un utilizzo sociale ed ambientale;

è sempre più evidente la necessità di prevedere un riordino della funzione del sistema detentivo nel nostro Paese, che colleghi l'espiazione della pena a progetti di recupero sociale, anche attraverso percorsi di formazione professionale per i detenuti, miranti in particolare ad attività di utilità sociale, quale ad esempio la salvaguardia ambientale -:

se il Governo, forte anche delle valutazioni che ha potuto fare dopo le visite del Ministro di grazia e giustizia all'Asinara e a Pianosa, intenda favorire ed accelerare l'assunzione di iniziative volte ad impedire l'abbandono ed il degrado delle strutture esistenti sulle isole di Pianosa e dell'Asinara, in particolare con il mantenimento di una presenza dell'amministrazione penitenziaria e con l'impiego di parte dei detenuti in progetti di formazione professionale, d'intesa con gli enti locali e le forze del volontariato, nel rispetto delle compatibilità ambientali del parco e del diritto della collettività alla fruizione dello stesso;

quali siano i risultati della conferenza prevista dall'articolo 6-bis del decreto-legge n. 553 del 1996, mirante a verificare la costituzione degli organismi dell'istituendo Parco dell'arcipelago toscano e la compatibilità della tempistica prevista per la dismissione delle strutture penitenziarie con le esigenze di salvaguardia ambientale dell'area. (3-01352)

(8 luglio 1997)

MANCA e SBARBATI. - *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'ambiente.* - Per sapere - premesso che:

il prossimo 30 ottobre 1997 è prevista la chiusura delle carceri dell'Asinara, Pianosa e Gorgona e la conseguente riapertura delle stesse isole al turismo ed ai cittadini tutti;

il Governo avrebbe deciso in proposito di riutilizzare gli impianti e le strutture esistenti sulle isole, prevedendo un impiego, per i detenuti a bassa pericolosità, nel campo probabilmente della tutela ambientale e del turismo;

su questa ipotesi si è svolto un convegno a Pianosa che ha visto la partecipazione, tra gli altri, anche degli amministratori regionali della Toscana;

sarebbe stata già prevista, in questa occasione, la costituzione di un gruppo di lavoro coordinato dal sottosegretario Franco Corleone e dal vicepresidente della regione Toscana;

secondo le agenzie di stampa, il ministero di grazia e giustizia avrebbe precisato che la permanenza di strutture penitenziarie e il progetto di riutilizzo di detenuti a bassa pericolosità in iniziative di lavoro e di reinserimento sociale rientrano nei programmi e nelle modalità stabilite dall'Ente parco dell'arcipelago toscano, di cui l'isola di Pianosa fa parte -:

ferma restando la positività di un simile progetto e la necessità di attivarsi per salvaguardare queste isole che, per condizioni oggettive, sono rimasti « paradisi terrestri » incontaminati, come si presuma di utilizzare i detenuti a bassa pericolosità e per quale motivo non siano stati coinvolti anche gli amministratori della regione Sardegna e gli enti locali interessati per quanto riguarda la prossima chiusura del carcere dell'Asinara. (3-01353)

(8 luglio 1997)

PAGINA BIANCA

*PROGETTI DI LEGGE: S. 717-808-954 D'INIZIATIVA DEI SENATORI VALENTINO ED ALTRI, RUSSO ED ALTRI, DEL GOVERNO: DISPOSIZIONI PER LA DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO CIVILE PENDENTE: NOMINA DI GIUDICI ONORARI AGGREGATI E ISTITUZIONE DELLE SEZIONI STRALCIO NEI TRIBUNALI ORDINARI (APPROVATO, IN UN TESTO UNIFICATO, DAL SENATO) (3479); BONITO ED ALTRI: NUOVE NORME IN MATERIA DI GIUSTIZIA CIVILE, DI RECLUTAMENTO E DI IMPIEGO DEI VICE PRETORI ONORARI (1211); PARRELLI ED ALTRI: NORME PER L'ASSUNZIONE STRAORDINARIA DI MAGISTRATI ONORARI (1606)*

---

PAGINA BIANCA

ARTICOLO 1 DEL PROGETTO DI LEGGE  
N. 3479 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

CAPO I.

DEI GIUDICI ONORARI AGGREGATI

ART. 1.

*(Ambito di applicazione e finalità della legge; nomina dei giudici onorari aggregati).*

1. La presente legge ha per oggetto la definizione dei procedimenti civili pendenti davanti al tribunale alla data del 30 aprile 1995, esclusi quelli già assunti in decisione e quelli per i quali è prevista riserva di collegialità come indicati nel secondo comma dell'articolo 48 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dall'articolo 88 della legge 26 novembre 1990, n. 353. Si applica anche ai procedimenti già assunti in decisione che siano rimessi in istruttoria con ordinanza collegiale.

2. Per definire i procedimenti civili di cui al comma 1 e con l'obiettivo di darvi luogo nel tempo massimo di cinque anni si procederà, nei modi e termini previsti dalla presente legge, alla nomina di giudici onorari aggregati nel numero di mille. Possono essere chiamati all'ufficio di giudice onorario aggregato:

a) gli avvocati anche se a riposo e i magistrati a riposo;

b) gli avvocati e procuratori dello Stato a riposo;

c) i professori universitari e i ricercatori universitari confermati in materie giuridiche. 3. Entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, sono individuati i tribunali presso cui vengono istituite le sezioni stralcio previste dall'articolo 11 e sono determinati il numero delle sezioni e la pianta organica dei giudici onorari aggregati e del relativo personale ausiliario.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL PROGETTO DI LEGGE

ART. 1.

*Al comma 1, sostituire le parole al tribunale con le seguenti: alle preture, al tribunale ed alle corti d'appello*

1. 8.

Gambato, Borghezio, Signorini,  
Oreste Rossi.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La presente legge, infine, per quanto compatibile, si applica anche ai giudizi pendenti dinanzi alle preture alla data del 30 aprile 1995, ove presso le*

stesse vi siano notevoli pendenze di processi non ancora introitati per la decisione.

1. 1.

Manziona.

*Al comma 2, sostituire la parola: mille con la seguente: quattromila.*

1. 7.

Gambato, Borghezio, Signorini,  
Oreste Rossi.

*Al comma 2, sostituire la parola: mille con la seguente: tremila.*

1. 4.

Gambato, Borghezio, Signorini,  
Oreste Rossi.

*Al comma 2, sostituire la parola: mille con la seguente: duemilacinquecento.*

1. 6.

Gambato, Borghezio, Signorini,  
Oreste Rossi.

*Al comma 2, sostituire la parola: mille con la seguente: duemila.*

1. 5.

Gambato, Borghezio, Signorini,  
Oreste Rossi.

*Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: a riposo con le seguenti: collocati a riposo entro il 30 aprile 1997.*

1. 2.

Manziona.

*Al comma 3, sostituire le parole: sono individuati i tribunali con le seguenti: sono individuate le preture, i tribunali e le corti d'appello.*

1. 9.

Gambato, Borghezio, Signorini,  
Oreste Rossi.

**DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL  
DECRETO-LEGGE 19 GIUGNO 1997, N. 172, RECANTE  
MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE L'ECCEZIONALE  
CARENZA DI DISPONIBILITÀ ABITATIVA (3898)**

---

PAGINA BIANCA

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI  
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO  
DELLA COMMISSIONE IDENTICO A  
QUELLO DEL GOVERNO

1. È convertito in legge il decreto-legge 19 giugno 1997, n. 172, recante misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitativa.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE  
NEL TESTO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Il termine previsto dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, relativo alla concessione dell'assistenza della forza pubblica ai fini dell'esecuzione di provvedimenti di rilascio di immobili urbani adibiti ad uso abitativo, da ultimo prorogato dall'articolo 1 della legge 4 novembre 1996, n. 566, è ulteriormente prorogato fino al 31 gennaio 1998.

ART. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

1-bis. - L'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, di cui al comma 1, deve intendersi nel senso che le commissioni di cui all'articolo 4 dello stesso decreto forniscono esclusivamente parere di carattere generale, escluso qualsiasi esame di singoli casi di richiesta della forza pubblica.

1. 1.

Testa, Manca, Lamacchia, Maz-zocchin, Mangiacavallo, Bastianoni.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

1-bis. - In ogni caso, dal 1° febbraio 1998 l'esecuzione delle sentenze di condanna al rilascio di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione avviene secondo quanto stabilito dal giudice dell'esecuzione.

1. 2.

Formenti, Copercini, Guido Dussin, Parolo, Pirovano.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:*

ART. 1-bis. - 1. Le disposizioni degli articoli 3 e 5 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, devono intendersi nel senso che al prefetto è attribuita la potestà, oltre che di fissare criteri generali per l'impiego della forza pubblica nell'esecuzione di tutti i provvedimenti di rilascio degli immobili urbani ad uso di abitazione, con esclusione soltanto di quelli non aventi origine da rapporti di locazione, anche di determinare puntualmente i tempi e le modalità della concessione della medesima, in correlazione con le situazioni di volta in volta emergenti, anche in deroga all'ordine di presentazione delle richieste dell'ufficiale giudiziario.

2. Le commissioni prefettizie di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, forniscono pareri sui criteri generali per l'impiego della forza pubblica esclusa qualsiasi decisione sui singoli casi di richiesta della medesima, che rimane esclusiva competenza dei prefetti.

ART. 1-ter. - 1. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 3 della legge 8 novembre 1991, n. 360, s'interpreta nel senso che il decreto del Ministro dei lavori pubblici ivi previsto deve essere emanato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di proroga.

1. 01.

La Commissione.

## ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

considerato che l'approvazione della proroga delle commissioni prefettizie di graduazione degli sfratti al 31 gennaio 1998 deve rappresentare l'ultimo provvedimento di proroga,

impegna il Governo

a favorire, anche con la messa a disposizione di adeguate risorse finanziarie, l'adozione di un progetto di riforma complessivo del mercato delle locazioni private, sulla linea di quanto definito nel protocollo d'intesa tra le parti sociali del novembre 1996, in particolare:

inserendo moderne forme di contrattazione tra le parti sociali da incentivare mediante sgravi fiscali alla proprietà che scelga di attenersi a tali canoni concordati;

sostenendo, particolarmente con sgravi fiscali, le famiglie con redditi medio-bassi;

garantendo tempi e regole certi per i rilasci degli alloggi affittati nei casi di necessità verificata, assicurando, nel contempo, per la finita locazione, modalità che favoriscano la stabilità abitativa ed il rinnovo dei contratti.

9/3898/1.

De Cesaris, Galdelli, Pistone.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 2449. — CONVERSIONE IN LEGGE,  
CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 19 MAGGIO  
1997, N. 130, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER PRE-  
VENIRE E FRONTEGGIARE GLI INCENDI BOSCHIVI SUL  
TERRITORIO NAZIONALE, NONCHÉ INTERVENTI IN MATE-  
RIA DI PROTEZIONE CIVILE, AMBIENTE E AGRICOLTURA  
(APPROVATO DAL SENATO) (3905)**

---

PAGINA BIANCA

**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO**

1. Il decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, recante disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale, nonché interventi in materia di protezione civile, ambiente e agricoltura, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

**MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 19 MAGGIO 1997, N. 130**

*All'articolo 1:*

*al comma 1, dopo le parole: « territorio nazionale » sono inserite le seguenti: « ed in particolare nelle aree protette »; le parole: « e degli elicotteri in dotazione al Corpo forestale dello Stato » sono sostituite dalle seguenti: « , alla gestione ed al potenziamento degli elicotteri in dotazione al Corpo forestale dello Stato, alla gestione e al potenziamento di attrezzature, equipaggiamento e mezzi delle relative strutture terrestri di supporto allo spegnimento aereo »;*

*al comma 2, dopo la parola: « comunque » è inserita la seguente: « indifferibilmente »;*

*al comma 3, dopo le parole: « all'approvvigionamento » sono inserite le seguenti: « , nonché al potenziamento »;*

*dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:*

*« 4-bis. Al comma 115 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Il contingente degli ausiliari di leva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco rimane comunque stabilito in 4.000 unità all'anno, come previsto dall'articolo 9, secondo comma, della legge 8 dicembre 1970, n. 996" ».*

*All'articolo 2:*

*al comma 1, lettera b), numero 3), nell'alea, le parole: « dopo la lettera i) è aggiunta la seguente » sono sostituite dalle seguenti: « dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti »; nel capoverso i-bis) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nei comuni delle province di Siracusa, Ragusa, Catania e Messina »; dopo il capoverso i-bis) è aggiunto il seguente:*

*« i-ter) realizzazione o acquisto di immobili con caratteristiche di edilizia residenziale pubblica per far fronte alle esigenze abitative delle famiglie alloggiate nei campi containers »;*

*al medesimo comma 1, lettera c), le parole: « relativi alla Val di Noto » sono sostituite dalle seguenti: « relativi al Val di Noto »;*

*dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:*

*« 1-bis. Ai nuclei familiari già residenti in immobili dichiarati inabitabili a causa degli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e*

Ragusa è corrisposta un'indennità di locazione di unità immobiliare destinata ad abitazione. Alla liquidazione di tale indennità provvede la prefettura competente, previo deposito della relativa istanza in carta semplice corredata da copia del contratto di locazione. L'indennità, pari all'80 per cento dell'importo del canone e comunque non superiore a lire 500.000 mensili, copre il rapporto locativo per la durata di un anno e viene liquidata in unica soluzione anche prima della scadenza di tale periodo.

1-ter. All'onere derivante dal comma 1-bis, determinato in lire 700 milioni per l'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri. »;

al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , avvalendosi di un comitato tecnico paritetico che opera senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato e che è composto da tre rappresentanti della Regione siciliana e da tre rappresentanti del Dipartimento della protezione civile ».

Dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti:

« ART. 2-bis. — (Esperti tecnico-amministrativi) — 1. Per le finalità di cui all'articolo 2 del presente decreto e all'articolo 1 del decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n. 496, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad avvalersi di esperti tecnico-amministrativi fino a dieci unità con contratto di diritto privato annuale.

2. All'onere derivante dal comma 1, determinato in lire 800 milioni per l'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al

capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

ART. 2-ter. — (Disposizioni per personale addetto alla protezione civile) — 1. Al fine di potenziare le strutture periferiche di protezione civile, il personale di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, già inquadrato nei ruoli dell'area del supporto amministrativo contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609, transita a domanda nei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno per le esigenze degli uffici ove il medesimo personale prestava servizio anteriormente alla data di inquadramento nei ruoli.

2. Ai fini indicati nel comma 1, il personale interessato è tenuto a presentare domanda entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

ART. 2-quater. — (Provvidenze a favore della regione Umbria) — 1. Ai fini della riattazione e ricostruzione degli edifici privati distrutti o gravemente danneggiati a seguito dei dissesti idrogeologici verificatisi nei mesi di novembre e dicembre 1996 e gennaio 1997 è assegnato alla regione Umbria un contributo straordinario di lire 2 miliardi per l'anno 1997. Un ulteriore contributo di lire 10 miliardi è assegnato alla regione Umbria per dare avvio alla riparazione degli edifici pubblici e privati del centro storico di Massa Martana, danneggiati dal terremoto del maggio 1997. Gli interventi saranno realizzati secondo un programma unitario di recupero tenendo conto della pericolosità sismica e del dissesto idrogeologico che interessano l'abitato. All'onere di lire 12 miliardi per l'anno 1997 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro

per l'anno 1997, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

*ART. 2-quinquies. - (Evento sismico del 12 maggio 1997 nella regione Umbria) - 1.* I contributi di cui all'articolo 7 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile 26 maggio 1997, n. 2589, possono essere elevati, nel limite dello stanziamento già assegnato, sino a lire 30 milioni e ricomprendono anche la spesa per l'attuazione del miglioramento sismico, secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, e secondo le prescrizioni tecniche del comitato tecnico-scientifico previsto dall'articolo 1, comma 5, dell'ordinanza citata.

*ART. 2-sexies. - (Disposizioni concernenti i beni culturali) - 1.* Per gli interventi da realizzare sui beni culturali situati nelle aree colpite da eventi calamitosi, il limite di spesa stabilito dall'articolo 9, terzo comma, della legge 1° marzo 1975, n. 44, e dall'articolo 4, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509, come elevato dall'articolo 4 della legge 29 dicembre 1990, n. 431, è duplicato.

*ART. 2-septies. - (Modifica dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74) - 1.* All'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, le parole: "eventi alluvionali" sono sostituite dalle seguenti: "eventi calamitosi" ».

*All'articolo 4:*

*al comma 1, dopo le parole: « protezione civile, » sono inserite le seguenti: « sentito il Ministero dei lavori pubblici, »;*

*dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:*

*« 3-bis.* Alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 1 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, come modificata dal comma 15-ter dell'articolo 5 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, dopo le parole: "da realizzare nel centro storico della città" sono aggiunte le seguenti: "e interventi di riparazione e/o ricostruzione relativi a progetti edilizi unitari e singoli su edifici danneggiati dal sisma del 7 e 11 maggio 1984, siti nel centro storico e nelle strade che lo delimitano, al fine di eliminare il pericolo esistente per la pubblica e privata incolumità adottando le disposizioni di cui all'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile 17 febbraio 1987, n. 905".

*3-ter.* Il comune di Venafro, in provincia di Isernia, è autorizzato ad utilizzare le somme già accreditate ai sensi del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, per gli interventi di riparazione e/o ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma del 7 e 11 maggio 1984 anche per anticipazioni sugli oneri di progettazione ancorchè relativi ad immobili ancora non oggetto di finanziamento ».

*Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:*

*« ART. 4-bis. - (Interventi urgenti ed indifferibili connessi al risanamento dell'area di Secondigliano interessata dall'evento disastroso del 23 gennaio 1996 ed al superamento della relativa fase di emergenza) - 1.* Per l'attuazione ed il completamento degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 310, convertito dalla legge 29 luglio 1996, n. 401, il sindaco di Napoli, o suo delegato, è autorizzato ad approvare i progetti di demolizione dei fabbricati danneggiati ovvero esposti a situazioni di rischio e di quelli che possono costituire

ostacolo all'attuazione di un programma organico di risanamento edilizio, urbanistico ed ambientale della zona, nonché di ricostruzione di nuovi fabbricati, con conseguente acquisizione di questi ultimi al patrimonio indisponibile del comune, al fine di provvedere al superamento della fase di emergenza ed al reinsediamento dei nuclei familiari e degli esercenti attività commerciali e/o artigianali già sgombrati e di quelli che tuttora occupano i fabbricati da demolire.

2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, fermo restando il contributo previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 310, convertito dalla legge 29 luglio 1996, n. 401, e rimanendo ogni ulteriore onere a carico del comune di Napoli, il sindaco o suo delegato può procedere, nei limiti delle disponibilità del bilancio comunale, all'occupazione ed espropriazione degli immobili occorrenti e può operare anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento. Con ordinanze del Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile saranno individuate ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ulteriori deroghe ove necessarie.

*ART. 4-ter. - (Disposizioni finanziarie)*

1. All'articolo 1 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, sono apportate le modifiche di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.

2. Il secondo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente: "I mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti in base a leggi speciali che prevedono l'ammortamento a totale carico dello Stato e per i quali gli enti locali mutuatari non abbiano dato inizio ai lavori entro un triennio dalla concessione o abbiano dichiarato l'impossibilità all'esecuzione dell'opera, con decreto del Ministro del tesoro, adottato di concerto con il Ministro competente in materia, sono revocati, ovvero

devoluti allo stesso soggetto mutuatario per il finanziamento totale o parziale di altre opere pubbliche urgenti".

3. All'ultimo periodo del comma 3, dopo le parole: "comunità montane," sono inserite le seguenti: "consorzi tra enti locali, aziende speciali e società a prevalente capitale pubblico locale,".

*ART. 4-quater. - (Provvidenze per la provincia di Latina)* - 1. Alle imprese industriali, commerciali, artigiane, alberghiere, di servizi, turistiche e della pesca i cui impianti risultino danneggiati o distrutti dalle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito la provincia di Latina nel mese di ottobre 1991, le quali non abbiano già fruito delle provvidenze previste dall'articolo 3, comma 1, della legge 23 dicembre 1992, n. 505, è concesso, sulla base dei decreti di riconoscimento dei danni emanati dal prefetto di Latina, un contributo a fondo perduto fino al 30 per cento del valore dei danni accertati, e comunque nel limite massimo di lire 300 milioni. All'erogazione del contributo provvede il prefetto di Latina.

2. Al relativo onere pari a lire 1,5 miliardi per l'anno 1997 si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n. 496.

*ART. 4-quinquies. - (Rilocalizzazione di attività produttive collocate in aree a rischio di esondazione)* - 1. I titolari di imprese industriali, artigianali, commerciali, di servizi, turistico-alberghiere con insediamenti ricompresi nelle fasce fluviali soggette a vincolo derivante dalle delibere adottate dal comitato istituzionale delle autorità di bacino del fiume Po ai sensi degli articoli 17 e 18 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e dell'articolo 12 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, possono, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, accedere ai crediti agevolati destinati alle attività

produttive danneggiate dagli eventi alluvionali che hanno colpito l'Italia settentrionale nel novembre 1994, di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, allo scopo di rilocalizzare in condizioni di sicurezza la propria attività al di fuori delle citate fasce fluviali, nell'ambito del territorio del medesimo comune o di altri comuni distanti non più di trenta chilometri, nel limite delle risorse residue assegnate al Mediocredito centrale spa e alla Cassa per il credito alle imprese artigiane spa - Artigiancassa ai sensi dei citati articoli 2 e 3 del decreto-legge n. 691 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 1995.

2. I finanziamenti ricomprendono gli oneri di acquisizione di aree idonee, di realizzazione degli insediamenti e di trasferimento delle attrezzature e degli impianti produttivi, nonché delle abitazioni funzionali all'impresa stessa nel limite della pari capacità produttiva nonché di demolizione e di ripristino delle aree dismesse. Tali finanziamenti sono concessi fino al 95 per cento per spesa prevista non superiore a lire due miliardi, fino al 75 per cento per spesa prevista non superiore a lire dieci miliardi e fino al 50 per cento per spesa prevista superiore a lire dieci miliardi.

3. I finanziamenti di cui al presente articolo sono concessi anche alle imprese che contestualmente ampliano la propria capacità produttiva o attuano interventi di innovazione tecnologica, fermi restando i relativi oneri a carico dell'impresa medesima.

4. I titolari di imprese industriali, commerciali, artigianali e di servizi di cui al comma 1, che abbiano fruito dei finanziamenti previsti dal decreto-legge n. 691 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 1995, e successive modificazioni, in quanto danneggiate dagli eventi alluvionali del novembre 1994, possono accedere ai finanziamenti di cui al comma 1 ed il precedente finanziamento viene contestualmente

estinto con oneri a carico delle disponibilità finanziarie di cui al medesimo comma 1.

5. Le condizioni e le modalità dell'intervento agevolativo del Mediocredito centrale spa e della Cassa per il credito alle imprese artigiane spa - Artigiancassa sui finanziamenti concessi dalle banche ai sensi del presente articolo sono stabilite, ove non già disciplinate, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile. Per la gestione delle agevolazioni si applica l'articolo 3 della legge 26 novembre 1993, n. 489.

6. I limiti e le condizioni di cui all'articolo 3, comma 214, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e all'articolo 8 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, riguardanti i pagamenti ed i prelevamenti sui conti aperti presso la Tesoreria dello Stato, non si applicano ai fondi pubblici assegnati alla Cassa per il credito alle imprese artigiane spa - Artigiancassa ed al Mediocredito centrale spa.

ART. 4-sexies. - (Modifica del decreto-legge n. 364 del 1995 in materia di ammissibilità delle dichiarazioni e perizie giurate) - 1. All'articolo 4-bis del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, e successive modificazioni, al comma 2-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono ammesse, anche se sottoscritte e prodotte oltre la data del 30 giugno 1996, le eventuali dichiarazioni sottoscritte dai venditori dei beni danneggiati di cui al comma 2-quater, le eventuali perizie giurate sul valore di beni mobili danneggiati ai fini della documentazione probatoria di cui al comma 1 dell'articolo 10 della deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 18 giugno 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182

del 5 agosto 1996, nonchè le perizie giurate integrative per il ripristino dei beni immobili danneggiati quando le stesse sono presentate a corredo delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, rese ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sui danni subiti o delle domande rivolte ad ottenere i benefici di cui all'articolo 1 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, presentate regolarmente entro il termine del 30 giugno 1996, o delle domande di ammissione al contributo presentate nei termini e con le modalità previste dagli articoli 6 e 11 della deliberazione citata".

*ART. 4-septies. - (Contributi finalizzati all'acquisizione e al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi e al miglioramento della preparazione tecnica delle associazioni di volontariato di protezione civile) - 1. I contributi di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613, possono essere concessi nella misura massima del 70 per cento del fabbisogno e possono sommarsi ad eventuali agevolazioni finanziarie o contributi concessi da altre amministrazioni pubbliche o da privati. L'importo complessivo dei contributi non può superare l'importo della spesa effettivamente sostenuta o da sostenere ».*

*All'articolo 5:*

*il comma 1 è sostituito dal seguente:*

« 1. Per l'anno 1997 il Ministro per le politiche agricole è autorizzato a concedere alle imprese di pesca un premio per il fermo biologico effettuato dalle navi che esercitano la pesca costiera e mediterranea con i sistemi a strascico, draga idraulica e traino pelagico »;

*il comma 2 è sostituito dal seguente:*

« 2. Per l'attuazione del fermo biologico di cui al comma 1, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 9, commi

1, 5, 6 e 9-bis, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642. Il fermo biologico è effettuato in via obbligatoria nelle acque antistanti i compartimenti marittimi. Durante il periodo di effettuazione del fermo non è consentito l'esercizio della pesca con i sistemi a strascico, draga idraulica e traino pelagico nelle acque antistanti i compartimenti marittimi interessati, anche da parte di unità provenienti da altri compartimenti marittimi; la violazione del predetto divieto comporta la sospensione della validità della licenza di pesca per trenta giorni »;

*il comma 3 è sostituito dal seguente:*

« 3. Con decreto del Ministro per le politiche agricole, sentita anche la Commissione consultiva centrale della pesca marittima, sono fissate le modalità tecniche di attuazione delle disposizioni del presente articolo e del fermo tecnico della pesca, al fine di consentire un regime ottimale di conservazione delle risorse, nonché la misura del premio per il fermo della pesca di cui al comma 1, nel rispetto dei criteri fissati dal regolamento (CE) n. 3699/93 del Consiglio, del 21 dicembre 1993, come modificato dal regolamento (CE) n. 1624/95 del Consiglio, del 29 giugno 1995 ».

*Dopo l'articolo 6 sono inseriti i seguenti:*

« ART. 6-bis. - (Bacini imbriferi montani) - 1. Il sovracanone previsto dall'articolo 2 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, qualora non venga raggiunta la maggioranza prevista dall'articolo 1, secondo comma, della stessa legge, per la costituzione del consorzio obbligatorio, è versato dai concessionari di grandi derivazioni d'acqua per forza motrice su apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Al medesimo capitolo affluiscono altresì le disponibilità esistenti sul

conto corrente fruttifero acceso presso la Banca d'Italia ai sensi della predetta legge n. 959 del 1953.

2. Le somme di cui al comma 1, comprese quelle versate nell'anno 1996, sono riassegnate con decreto del Ministro del tesoro ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, per essere erogate agli enti destinatari, previa ripartizione effettuata dal medesimo Ministero sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente articolo.

4. A decorrere dall'esercizio 1997, nel caso di cui al comma 1, il sovracanone è versato direttamente ai comuni.

**ART. 6-ter. - (Stabilimenti di macellazione e mercati ittici) - 1.** Il termine di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, è differito al 31 dicembre 1997 per gli stabilimenti che hanno beneficiato del periodo supplementare concesso dal Ministero della sanità in applicazione del comma 9 dell'articolo 19 del citato decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, introdotto dall'articolo 1, comma 9, del decreto del Ministro della sanità del 23 novembre 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 157 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, a condizione che gli interessati dimostrino di avere iniziato, entro il termine dello stesso periodo supplementare, a conformarsi ai requisiti fissati dal citato decreto legislativo n. 286 del 1994 e di non aver potuto rispettare il medesimo termine supplementare per motivi che non sono loro imputabili.

2. Il termine del 30 giugno 1997, previsto dall'articolo 19, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, come sostituito dall'articolo 4 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, è prorogato al 31 dicembre 1997.

3. Il termine del 31 dicembre 1995, previsto al comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531, già differito dall'articolo 4 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, è ulteriormente differito, limitatamente agli impianti collettivi per le aste ed ai mercati ittici all'ingrosso, al 31 dicembre 1997 ».

#### ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

##### ARTICOLO 1.

*(Provvedimenti per la campagna antincendi boschivi 1997).*

1. Per prevenire e fronteggiare le gravi situazioni di pericolo e di danno a persone o cose connesse con gli incendi boschivi sul territorio nazionale, è autorizzata, per l'anno 1997, la spesa di lire 30 miliardi per le esigenze del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali relative alla gestione operativa e logistica degli aeromobili antincendio Canadair CL 215 e degli elicotteri in dotazione al Corpo forestale dello Stato.

2. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e il Dipartimento della protezione civile sono autorizzati a continuare ad avvalersi della società SISAM per la gestione degli aerei Canadair CL-215 e CL-415 fino all'espletamento delle procedure concorsuali in atto per l'affidamento del servizio e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1997.

3. Per esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco relative all'approvvigionamento dei mezzi e delle attrezzature, alle spese per la gestione dei nuclei di elicotteri necessari a fronteggiare gli incendi boschivi, relative al richiamo dei vigili del fuoco volontari, alle spese di missione, alle mense obbligatorie di servizio e all'erogazione di compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ivi

compresi i dirigenti, oltre i limiti stabiliti dalla legge 8 marzo 1985, n. 72, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, e dal decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422, è autorizzata, per l'anno 1997, la spesa di lire 10 miliardi.

4. All'onere di cui ai commi 1 e 3 si provvede mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa relativa alla quota dello Stato dell'8 per mille IRPEF, iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, ai sensi dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222.

#### ARTICOLO 2.

(Disposizioni concernenti la legge 31 dicembre 1991, n. 433).

1. Al fine di accelerare l'opera di ricostruzione e di rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa, alla legge 31 dicembre 1991, n. 433, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 dell'articolo 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. La Regione siciliana provvede ad accertare le disponibilità residue sulle somme destinate al recupero o alla ricostruzione del patrimonio edilizio privato e alla ripartizione delle stesse, per le finalità di cui al comma 2, sulla base della rimodulazione del piano di cui all'articolo 2. »;

b) al comma 2 dell'articolo 1:

1) alla lettera g) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , compresa la gestione sperimentale, per un periodo massimo di tre anni e per un importo non superiore a 6 miliardi annui dell'intero programma relativo alla prima e seconda fase del sistema; »;

2) alla lettera h) dopo la parola: « periferico » sono aggiunte le seguenti: « ,

compreso il potenziamento operativo degli organi periferici del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, »;

3) dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:

« i-bis) interventi di messa in sicurezza e prevenzione del rischio sismico per gli edifici pubblici non statali e per quelli privati, nonché per le infrastrutture non statali di cui alle precedenti lettere, ancorchè non danneggiati dal sisma »;

c) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: « articolo 1 » sono inserite le seguenti: « , compresi quelli previsti dalla lettera i-bis) dell'articolo 1 e gli interventi di prevenzione già individuati dalla commissione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n. 496, relativi alla Val di Noto, »;

d) il comma 2 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

« 2. Il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile adotta, d'intesa con la Regione siciliana, ordinanze ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per accelerare gli interventi relativi all'edilizia privata, ferma restando l'entità dei contributi già determinata con precedenti ordinanze ».

2. Al fine di evitare situazioni di pericolo imminente e per la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 1991, n. 433, come modificato dal comma 1, lettera b), il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile adotta, d'intesa con la Regione siciliana e sentito il Ministero dei lavori pubblici, ordinanze di snellimento delle procedure ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

3. Lo stanziamento dell'articolo 8, comma 6, della legge 31 dicembre 1991, n. 433, è incrementato di lire 8 miliardi per l'anno 1997 mediante utilizzo delle somme disponibili di cui all'articolo 1, comma 1, della stessa legge, come modificato dal comma 1, lettera a).

4. Gli accertamenti di cui al comma 1, lettera a), devono essere effettuati entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa acquisizione del parere del Comitato Stato-Regione di cui all'articolo 4 della legge 31 dicembre 1991, n. 433.

#### ARTICOLO 3.

*(Disposizioni concernenti l'Istituto nazionale di geofisica).*

1. Per assicurare lo svolgimento del servizio di sorveglianza sismica del territorio da parte dell'Istituto nazionale di geofisica, per conto del Dipartimento della protezione civile, fino all'attuazione del comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n. 496, è concesso un contributo straordinario di lire 9,5 miliardi. Tale attività viene svolta sulla base del programma di collaborazione scientifica approvato dalla Commissione nazionale per la previsione e prevenzione dei grandi rischi, di cui all'articolo 9 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

2. All'onere di cui al comma 1, compresa la gestione finora svolta del sistema di sorveglianza sismica della Sicilia orientale, si provvede, per l'anno 1997, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come determinata nella tabella C della legge 23 dicembre 1996, n. 663.

#### ARTICOLO 4.

*(Snellimento procedure per finanziamenti di interventi di protezione civile e di risanamento ambientale).*

1. All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, è aggiunto, in fine,

il seguente periodo: « Le somme potranno altresì essere utilizzate per interventi urgenti di prevenzione, volti a eliminare situazioni di pericolo non fronteggiabili in sede locale; all'attuazione degli interventi provvede il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, in deroga alle norme vigenti e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento ».

2. Qualora gli interventi urgenti di cui al comma 1 consistano nella realizzazione di opere previste in programmi oggetto di cofinanziamento comunitario, anche allo scopo di assicurare una maggiore efficacia nell'utilizzo delle risorse comunitarie, Ministri o i Presidenti delle regioni responsabili della gestione dei suddetti programmi possono richiedere al Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile che gli interventi segnalati siano realizzati a norma di quanto previsto dal comma 1.

3. Al comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582, il settimo e l'undicesimo periodo sono soppressi.

#### ARTICOLO 5.

*(Fermo biologico della pesca).*

1. Per l'anno 1997 il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali è autorizzato a concedere alle imprese di pesca un premio per il fermo biologico effettuato dalle navi che esercitano la pesca costiera e mediterranea con i sistemi a strascico e traino pelagico.

2. Per l'attuazione del fermo biologico di cui al comma 1, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 9, commi 1, 5, 6 e 9-bis, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642. Durante il periodo di effettuazione del fermo non è consentito l'esercizio della pesca con i sistemi a strascico e traino pelagico nelle acque antistanti i compartimenti interessati, anche da parte di unità provenienti da altri compartimenti

marittimi; la violazione del predetto divieto comporta la sospensione della validità della licenza di pesca per trenta giorni.

3. Con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentita anche la Commissione consultiva centrale della pesca marittima, sono stabilite le modalità tecniche di attuazione delle disposizioni del presente articolo e del fermo tecnico della pesca, nonché la misura del premio per il fermo di cui al comma 1, nel rispetto dei criteri fissati dai regolamenti (CE) n. 3699/93 e n. 1624/95 del Consiglio.

4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 81.242 milioni, si provvede, quanto a lire 39.000 milioni, mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e quanto a lire 42.242 milioni, mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41.

5. Le somme da utilizzare in attuazione del presente articolo, a carico dei Fondi di cui al comma 4, sono versate in entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

#### ARTICOLO 6.

*(Controlli veterinari straordinari).*

1. Il Ministro della sanità è autorizzato a disporre una rilevazione straordinaria di tutti i capi bovini presenti nelle aziende da latte, tramite i servizi veterinari delle aziende unità sanitarie locali, con le modalità stabilite con propria ordinanza, ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118. Gli interventi di rilevazione possono essere affidati anche a veterinari liberi professionisti, con compenso di lire 10.000 per ogni allevamento

e di lire 300 per ogni capo censito. Al relativo onere, valutato in lire 4 miliardi per l'anno 1997, si provvede, per l'importo di 2 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo utilizzando quota parte dell'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, e, per i restanti 2 miliardi, a carico del Fondo sanitario nazionale, con conseguente riduzione per lo stesso importo, per l'anno 1997, dell'accantonamento destinato all'indennità per l'abbattimento di animali, di cui alla legge 2 giugno 1988, n. 218.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

#### ARTICOLO 7.

*(Entrata in vigore).*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

#### EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

#### ART. 2.

*Al comma 1, lettera b), al numero 3, lettera i-bis), sopprimere le parole da: nei comuni sino a: Messina.*

\*2. 1.

Bono, Prestigiacomio.

Al comma 1, lettera b), al numero 3, lettera i-bis), sopprimere le parole da: nei comuni sino a: Messina.

\*2. 4.

Piscitello.

Al comma 1, lettera b), al numero 3, lettera i-bis), sopprimere le parole: e Messina.

2. 2.

Bono, Prestigiacomio.

Al comma 1, lettera b), al numero 3), dopo la lettera i-ter), aggiungere la seguente:

i-quater) interventi per la realizzazione e il completamento di infrastrutture viarie finalizzate a garantire idonee vie di fuga dai centri abitati a più alto rischio di calamità

2. 3.

Bono, Prestigiacomio.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

4-bis. La Regione Siciliana, ai sensi dell'articolo 76 della legge regionale n. 25 del 1° settembre 1993 e successive modificazioni, è autorizzata a continuare ad avvalersi del personale già dipendente dell'Italter e della Sirap mediante contratti a tempo determinato di durata triennale, rinnovabili e comunque, fino alla conclusione dei procedimenti tecnico-amministrativi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 1 comma 2 della legge 31 dicembre 1991, n. 433, come modificato dal comma 1 lettera b) del presente decreto.

4-ter. Al personale di cui al comma 4-bis è attribuito il trattamento economico corrispondente a quello proprio del contratto collettivo nazionale dei lavoratori edili già applicato con l'articolo 76 della legge regionale n. 25 del 1° settembre 1993, riconoscendo, nel predetto trattamento, a titolo di competenze *ad perso-*

*nam*, gli scatti di anzianità ed i superminimi già maturati alla data del licenziamento intervenuto il 30 aprile 1996, ed i cui oneri sono stati determinati dall'articolo 1 della legge regionale n. 16 del 27 maggio 1997.

4-quater. Le spese derivanti dai contratti di cui al comma 4-bis), pari a lire 3 miliardi e 500 milioni annui, a decorrere dal 1997, sono a carico del capitolo 8778 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro per il 1997 e corrispondenti proiezioni per gli anni 1998 e 1999, allo scopo intendendosi ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1 della legge 31 dicembre 1991, n.433, come modificato dal comma 1 lettera a) del presente articolo.

2. 5.

Lo Presti.

#### ART. 5.

Al comma 4, sostituire le parole da: mediante utilizzo delle disponibilità sino alla fine del comma, con le seguenti: mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 della tabella del Ministero del Tesoro relativo al finanziamento dei provvedimenti legislativi in corso di parte corrente.

5. 1.

Scaltritti, Cicu, Leone, D'Ippolito.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

#### ART. 5-bis.

(Fondo di solidarietà sociale della pesca).

1. Al fine di limitare i danni arrecati ai pescatori dal divieto di pesca disposto per le acque del lago Maggiore, a seguito del riscontro di una concentrazione di D.D.T. in alcune specie di pesci superiore ai limiti consentiti, ai pescatori professionisti, iscritti negli elenchi previsti dalla legge

12 marzo 1958, n. 250, abilitati alla pesca professionale ed operanti sul lago Maggiore, è corrisposto un indennizzo per il periodo di tempo pari alla durata del divieto di pesca, con un minimo pari a lire ventiquattro milioni annui per ogni soggetto.

2. Il Ministro per le politiche agricole, con proprio decreto, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità per la presentazione delle domande e per l'erogazione dell'indennizzo di cui al comma 1.

3. Alla domanda di cui al comma 1 deve essere allegata una dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 5, attestante il danno effettivamente subito in dipendenza del divieto di pesca. La domanda deve contenere l'autocertificazione dell'ammontare dell'ultimo reddito fiscalmente imponibile dichiarato al fini fiscali. Si applicano, in caso di non veridicità del reddito certificato, le sanzioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

4. Per la durata del divieto di pesca disposto per le acque del lago Maggiore i pescatori, di cui al comma 1, sono esonerati dal versamento dei contributi previsti dalla legge 13 marzo 1958, n. 250.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 3.380 milioni per l'anno 1997 e in lire 2.240 milioni per l'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 7451 del Ministero per le politiche agricole per gli anni 1997 e 1998, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, articolo 1, comma 3, come quantificata dalla tabella C della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (legge finanziaria 1997).

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**5. 01.**

Giancarlo Giorgetti.

## ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

considerato che i fenomeni calamitosi avvenuti alla fine del mese di giugno in vaste zone della Lombardia hanno evidenziato, ancora una volta, che la causa determinante dei danni prodotti ai centri abitati è dovuta alla mancata manutenzione dei corsi d'acqua e, in particolare, alla mancata attuazione delle opere di ripristino della loro officiosità;

ritenuto che la realizzazione urgente di queste opere rappresenta una priorità assoluta per prevenire diffuse situazioni di pericolo;

tenuto conto che, con l'articolo 4, comma 10-bis, della legge 31 dicembre 1996, n. 677, sono state previste norme di semplificazione per la realizzazione di opere di ripristino e di manutenzione dei corsi d'acqua, e che tali norme non hanno ancora trovato adeguata attuazione;

impegna il Governo

a promuovere, attraverso il dipartimento della protezione civile, d'intesa con le regioni, l'individuazione urgente delle situazioni di maggior rischio in prossimità dei centri abitati o di insediamenti produttivi e ad adottare ogni utile iniziativa per promuovere l'attuazione in tempi rapidi degli interventi necessari a rimuovere le situazioni di pericolo.

**9/3905/1.**

Oreste Rossi, Formenti, Pittella,  
Zagatti, De Cesaris, Testa.

La Camera,

considerato che gli interventi previsti con i provvedimenti legislativi adottati in favore della Valtellina e di altre zone dell'Italia settentrionale e centrale colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio e agosto 1987, in

particolare quelli relativi alla prevenzione del rischio, nonostante il tempo trascorso, hanno avuto solo in parte attuazione;

tenuto conto che nei recenti eventi alluvionali del 27, 28, 29 e 30 giugno i danni verificatisi nelle zone ove i precedenti interventi hanno avuto attuazione sono stati relativamente modesti, mentre si sono riprodotte situazioni di grave disagio nelle zone tuttora prive di interventi;

considerato che la parziale attuazione della legislazione predetta è dovuta alla complessità delle procedure previste;

impegna il Governo

ad adottare tutti i provvedimenti necessari per procedere alla semplificazione delle procedure anche ai fini di una rapida utilizzazione delle risorse disponibili, adottando anche ordinanze ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

**9/3905/2.**

Parolo, Formenti, Pittella, Zagatti, De Cesaris, Testa.

La Camera,

preso atto di quanto disposto dall'articolo 5 del decreto legge n. 130 di cui al disegno di legge di conversione n. 3905;

premesso che, in seguito ai rilevamenti effettuati dalle regioni Lombardia e Piemonte, è risultata una elevata concentrazione di quantità di DDT, superiore ai limiti consentiti, in alcune specie di pesci del lago Maggiore e che, conseguentemente, il commissario per la pesca italo-elvetica ha disposto il divieto di pesca, con le ordinanze del 18 giugno 1996 e del 15 luglio 1996;

ritenuto che i suindicati provvedimenti di divieto hanno arrecato gravi danni economici ai pescatori professionisti, iscritti negli elenchi previsti dalla legge 13 marzo 1958, n. 250, abilitati alla pesca

professionale e operanti sul lago Maggiore, in termini di mancato conseguimento di reddito;

considerato che, sullo stesso specchio lacustre, la pesca è permessa ai pescatori di nazionalità elvetica mentre è vietata ai pescatori italiani;

impegna il Governo

ad assumere le opportune iniziative volte a prevedere l'esonero dal versamento dei contributi previsti dalla legge 13 marzo 1958, n. 250, a favore di ogni soggetto colpito dal fermo della pesca.

**9/3905/3.**

Giancarlo Giorgetti.

*(Testo così modificato nel corso della seduta).*

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 3905, di conversione in legge del decreto-legge n. 130 del 1997,

impegna il Governo

a considerare il Polesine come area a grave rischio ambientale per alluvioni, inquinamento e subsidenza e ad attivare, di conseguenza, per il Polesine tutte le iniziative, procedure e misure atte ad arginare, prima, e ad eliminare, poi, tale rischio.

**9/3905/4.**

Errigo.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge n. 3905, di conversione del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130;

premesso che:

gli incendi boschivi rappresentano un problema che periodicamente si ripresenta ed al quale non si può rispondere solo con provvedimenti parziali;

la superficie boschiva distrutta dagli incendi è passata dai 136.000 ettari nel 1994 ai 43.000 ettari nel 1995, anche per una migliore gestione degli interventi;

risulta che solo lo 0,7 per cento degli incendi è dovuto ad autocombustione ed è quindi necessaria un'azione di prevenzione e di monitoraggio continuativa;

le competenze in materia permangono frammentate tra vari organismi, con modalità di intervento spesso complesse;

risulta non più rinviabile la definizione puntuale delle competenze di polizia ambientale da parte del Corpo forestale dello Stato ed una sua più funzionale collocazione ministeriale;

il provvedimento in esame non affronta la complessa articolazione di procedure e di enti e pertanto non assicura l'efficacia dell'intervento di carattere sia preventivo che repressivo;

per questo, è auspicabile un ulteriore potenziamento dell'organico, sia effettivo che volontario, e dei mezzi del Corpo dei vigili del fuoco;

sono stati presentati vari progetti di legge, sia presso la Camera dei deputati, sia presso il Senato, sul problema in questione;

impegna il Governo

ad assumere ogni opportuna iniziativa perché sia predisposto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, un testo unico di riordino della materia, finalizzato a prevenire, fronteggiare e reprimere gli incendi boschivi.

9/3905/5.

Gerardini, Zagatti, Vigni.

La Camera,

preso atto che:

nell'alto Lazio si riscontra una straordinaria concentrazione di valori architettonici medievali, borghi, castelli, mura di cinta, che costituiscono patrimonio universale e, tra questi, Civita di Bagnoregio, il borgo medievale di Viterbo, le mura di Viterbo;

nell'alto Lazio si verificano condizioni di emergenza di interesse della protezione civile, quali situazioni di pericolo per distacco di masse lapidee dalle rocche di Civita di Bagnoregio ed Orte, nonchè nelle incisioni e nelle gole approfondite da fenomeni di erosione progressiva ed attiva, presente in modo diffuso nei borghi medievali dell'alto Lazio;

si riscontra altresì il deterioramento delle fondazioni e delle strutture murarie, nonchè delle cinte murarie e dei borghi medievali di Viterbo e di Bassano Romano;

nonostante i recenti crolli di lunghe tratte delle mura di Viterbo, nonchè i distacchi verificatisi nella rupe di Civita, non si è tracciato un quadro organico degli interventi strutturali da effettuare;

impegna il Governo

a dare corso, prima mediante intervento della protezione civile e, poi, mediante intervento dei competenti ministeri per i beni culturali e ambientali, dei lavori pubblici e dell'ambiente, alle azioni di prevenzione, messa in sicurezza, tutela e salvaguardia della rupe e delle strutture anche tettoniche pericolanti del borgo di Civita, di Orte e di Bassano Romano, nonchè degli altri borghi medievali dell'alto Lazio e delle mura di Viterbo ed al recupero del quartiere medievale di San Pellegrino.

9/3905/6.

Fioroni, Danese, Saraca, Ciani.

La Camera,

preso atto della situazione di pericolo per l'equilibrio ambientale dal punto di vista della tutela della salute umana, nonchè dell'equilibrio dei fattori chimico-fisico, biologico e floro-faunistico, a seguito della prossima entrata in esercizio dei gruppi termoelettrici di produzione di energie della centrale ENEL di Montalto di Castro, in sovrapposizione a quella limitrofa di Civitavecchia, nell'area che andrà a costituire uno dei più importanti poli di produzione di energia elettrica d'Europa, nonchè uno dei più importanti punti di emissione di perturbazione ambientale dell'ecosistema terra-acqua-aria;

impegna il Governo:

a costituire un sistema di monitoraggio integrato, in particolare nelle aree limitrofe di Canino e Tarquinia, sede di intensa attività agricola, nonchè nel complesso della valle del Fiora e del lago di Bolsena, il cui valore ambientale, come lago vulcanico, dotato di ecosistema ancora inalterato e preservabile e il cui equilibrio idrobiologico, con ricambio dell'ordine di centinaia di anni, impone eccezionale attenzione;

a costituire un organo regolatore tra gli enti amministrativi e le associazioni, che possa operare controllo e divulgazione dei dati con la massima trasparenza;

a prevedere la disponibilità di fondi di compensazione rapportati all'alterazione ambientale prodotta e, quindi, all'energia prodotta, in modo che, dietro indicazione dell'organo regolatore, si possano mettere in atto gli interventi correttivi e compensativi per la tutela della salute nonchè dell'agricoltura e dell'equilibrio economico-sociale, ambientale, floro-faunistico, con particolare riguardo alle coltivazioni agricole ed ancor più a quelle specializzate, denominate e controllate.

9/3905/7.

Saraca, Fioroni.

La Camera,

considerato che:

in materia di incendi boschivi la protezione civile e le regioni devono assicurare non solo interventi di carattere emergenziale, ma anche e soprattutto di prevenzione, ripristino dei luoghi, coinvolgimento della collettività, così come ricordato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 157 del 1995;

ciò richiede un intervento legislativo organico che superi l'attuale frammentazione di indirizzo e di responsabilità;

in tal senso fu approvato dalla Camera, in sede di conversione del decreto-legge n. 275 del 1995, un apposito ordine del giorno;

nell'immediato, occorre almeno individuare un'unità di direzione delle squadre operative, oggi suddivise nei vigili del fuoco, nel Corpo forestale dello Stato, delle forze armate e nei volontari;

occorre anche potenziare i mezzi a disposizione del dipartimento protezione civile, del Corpo forestale dello Stato e dei vigili del fuoco;

impegna il Governo:

a presentare, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, provvedimenti di propria competenza tesi a favorire un accorpamento organico delle materie relative alla lotta agli incendi boschivi;

a individuare un'unità responsabile delle azioni a terra di spegnimento degli incendi boschivi, che raccordi le azioni dei vigili del fuoco, del Corpo forestale dello Stato, delle forze armate e dei volontari;

a potenziare adeguatamente i mezzi aerei e terrestri per la lotta agli incendi boschivi.

9/3905/8.

Zagatti, Pittella, Saraca, Molinari, Carli.

La Camera

considerato che:

con apposito decreto ministeriale è stato previsto che il coordinamento territoriale del Corpo forestale dello Stato per l'ambiente sovrintende all'attività dei comandi delle stazioni forestali ricadenti in territorio riconosciuto come « area protetta », ed ha sede ove è situata la sede dell'Ente Parco;

ciò risponde alle esigenze di massima efficacia nell'azione di prevenzione e di intervento antiemergenza, tanto più necessari perché interessanti aree protette;

il decreto ministeriale citato non ha avuto una puntuale attuazione, come nel caso del parco del Pollino, ove il coordinamento del Corpo forestale continua ad operare a Castrovillari (CS) mentre la sede dell'Ente Parco è a Rotonda (PZ);

impegna il Governo

ad assicurare una completa ed omogenea attuazione del decreto ministeriale in parola.

**9/3905/9.**

Pittella, Molinari.

La Camera

considerato che:

in data 29 aprile, 7 e 11 maggio 1984 violente scosse sismiche colpivano le regioni dell'Umbria, dell'Abruzzo, del Molise, della Campania e del Lazio, arrecando danni quantificati in circa 2.500 miliardi;

l'opera di riattazione-ricostruzione in molti comuni non è terminata, ed addirittura in taluni comuni non è stata completata la priorità « A » contemplata nell'ordinanza ministeriale n. 905;

in conseguenza numerosi centri risultano ancora gravemente disastriati e

qualcuno in condizioni addirittura peggiori rispetto all'epoca degli eventi sismici;

la nuova filosofia della protezione civile, che va delineandosi, impone di porre un punto fermo relativamente alle problematiche ancora non definite, tra le quali quella ricordata con il presente ordine del giorno;

impegna il Governo

ad adottare tutti i provvedimenti necessari volti a creare le condizioni minime di vivibilità nei centri danneggiati dai detti eventi sismici ed a reperire le relative risorse finanziarie.

**9/3905/10.**

Riccio.

La Camera

considerato che:

il provvedimento in esame consente, tra l'altro, la rilocalizzazione delle attività produttive danneggiate dagli eventi alluvionali che hanno colpito l'Italia settentrionale nel novembre 1994 in zone poste al di fuori delle fasce fluviali a rischio di esondazione, mentre nulla è detto in ordine all'esistenza degli atti autorizzatori comunali tra i requisiti per accedere a tali finanziamenti;

tale questione deve essere chiarita;

impegna il Governo

a vigilare attraverso opportune disposizioni regolamentari affinché che sia impedito l'accesso ai finanziamenti citati per gli immobili privi dei necessari atti autorizzatori, da ritenersi non sanabili in alcun modo.

**9/3905/11.**

Foti, Riccio.

La Camera

considerato che:

l'impervio costone dell'Armo nel comune di Lauria (Pz) rappresenta una « spada di Damocle » per l'intero abitato del rione inferiore del citato comune;

la rovinosa caduta di volumi rocciosi sui manufatti sottostanti, avvenuta nell'estate scorsa, ha drammaticamente riproposto il grave pericolo che incombe su migliaia di cittadini;

il Ministero per la protezione civile ha già finanziato con l'ordinanza ministeriale n. 2011 del 13 settembre 1990 un intervento protettivo per un importo di 1.000.000 di lire;

con tale intervento si è potuto realizzare solo una parziale opera di difesa che non ha risolto la esigenza di « rimodellazione » del costone;

impegna il Governo

a verificare con urgenza la situazione relativa al costone dell'Armo, onde adottare i provvedimenti e gli interventi finanziari idonei a fugare le attuali preoccupazioni.

**9/3905/12.**

Molinari, Pittella, Boccia.

La Camera

considerato che:

la situazione delle risorse ittiche dei nostri mari è arrivata ad un grave punto di degrado soprattutto sotto il profilo della riproduzione delle specie più pregiate;

di conseguenza, le attività pescherecce nonchè quelle indotte versano in particolari condizioni di difficoltà sotto il profilo economico e sociale;

la normativa europea e la normativa nazionale non sono adeguatamente coordinate e non sono sufficientemente

sostenute da una appropriata ricerca scientifica di settore e da un collegamento con gli operatori della pesca;

la riduzione dello sforzo di pesca ed il disarmo parziale della nostra flotta, imposti ai nostri operatori, è assurdamente concomitante con la crescente presenza ed attività delle flotte pescherecce degli altri paesi che si affacciano sul Mediterraneo;

i fondi destinati al sostegno della pesca sono del tutto insufficienti rispetto all'importanza per l'economia nazionale di questo settore;

impegna il Governo:

a rinegoziare la normativa comunitaria in materia di attività pescherecce affinché questa tenga in maggior conto le esigenze e gli interessi del nostro Paese;

ad aggiornare e razionalizzare la normativa nazionale in materia di pesca, tenendo conto:

della peculiarità e delle caratteristiche specifiche dei vari mari italiani;

della necessità di rendere strutturale il fermo biologico della pesca sulla base di reali e solide conoscenze scientifiche e previo apposito confronto con gli operatori locali del settore;

della opportunità di coordinare i tempi dei fermi biologici con le esigenze delle attività del settore commerciale, turistico-alberghiero;

della necessità di incrementare le risorse finanziarie da destinare al sostegno delle attività di pesca, in relazione all'importanza che esse rivestono per l'economia di vaste aree del Paese.

**9/3905/13.**

Scaltritti, Scarpa, Collavini, Leone, Conte, de Ghislanzoni Cardoli, Caruso, Nuccio Carrara, Di Nardo, De Franciscis, Manzione, Lembo, Aloj, Aracu, Teresio Delfino, Rebuffa, Dozzo, Baccini.

La Camera,

considerato che:

l'articolo 2-ter del provvedimento in esame prevede il «transito» a domanda nei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno del personale di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, già inquadrato nei ruoli dell'area del supporto amministrativo contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512;

detto personale, assunto senza concorso, avrebbe dovuto consentire la sostituzione di altrettante unità dello stesso profilo, già assunte con regolare concorso, da anni in attesa di un trasferimento;

il Ministero, pur avendo da tempo istruito le pratiche relative alla mobilità del personale «anziano» non ha dato corso ai trasferimenti;

ciò stravolge la normativa in materia di mobilità, in specie relativamente al criterio dell'anzianità di servizio, e disattende gli accordi intercorsi con le organizzazioni sindacali;

impegna il Governo

a riconsiderare l'atteggiamento assunto nei confronti del citato personale di ruolo in mobilità, valutando prioritariamente la loro posizione.

**9/3905/14.**

Carlesi, Aloi, Riccio, Foti, Fino, Tringali

La Camera,

considerato che:

nei giorni 29 aprile, 7 e 11 maggio 1984 un violento terremoto colpiva numerosi comuni dell'Umbria, dell'Abruzzo, del Molise, del Lazio e della Campania;

i fondi erogati con la legge n. 363 del 1984 non sono stati sufficienti ad ultimare i lavori;

molti centri storici sono oggi completamente disastriati, con i fabbricati in condizioni addirittura peggiori di quanto lo fossero all'epoca del sisma e prima dell'inizio della loro ricostruzione;

il Governo ha quantificato l'importo necessario per la ultimazione dei lavori;

da diversi anni la legge n. 363 del 1984 non viene rifinanziata, nonostante numerosi ordini del giorno accettati dal Governo;

per l'anno 1997 si è avuto solo un modesto stanziamento di 15 miliardi in forza di un emendamento alla finanziaria proposto ed approvato nelle aule parlamentari;

a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 436 del 1995, che ha convertito con modificazioni il decreto-legge n. 359 del 1995, sono stati riassorbiti nel bilancio dello Stato circa 110 miliardi di lire volti a finanziare interventi ai sensi della citata legge n. 363;

impegna il Governo:

in sede di predisposizione dei documenti finanziari per il 1998 a reperire risorse per il rifinanziamento della citata legge n. 363 del 1984 in misura pari almeno all'importo riassorbito nel bilancio dello Stato a seguito della legge di conversione del decreto-legge n. 359.

**9/3905/15.**

Casinelli, Testa, Lorenzetti, Albanese, Saia, Schietroma, Alveti.

La Camera,

considerato che:

in data 4 novembre 1996, in sede di discussione alla Camera del decreto-legge n. 467 del 1996, è stato accolto dal Governo l'ordine del giorno Moroni ed altri n. 9/2515/4;

detto ordine del giorno impegnava, tra l'altro, il Governo, per i comuni delle province di Lucca e Massa Carrara colpite da eventi alluvionali del mese di giugno 1996, a prorogare tutte le scadenze relative ad adempimenti fiscali, i termini di erogazione dell'indennità CIGS, a prorogare di almeno sei mesi la sospensione dei termini relativi ai vaglia cambiari, alle cambiali, e ad ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva, compresi i ratei dei mutui bancari ed ipotecari, in quanto materie strettamente legate alla ripresa produttiva;

successivamente è stato emanato il decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 677 recante « Interventi urgenti a favore delle zone colpite dagli eventi calamitosi nei mesi di giugno e ottobre 1996 », in cui all'articolo 5 è stata accolta la richiesta relativa alla proroga della sospensione dei termini tributari e sono stati identificati numerosi interventi sia a favore dei privati, mediante l'assegnazione di contributi a fondo perduto per beni immobili e mobili danneggiati, sia a favore delle imprese assicurando un complesso di provvidenze atte alla ripresa delle attività produttive;

l'ordinanza n. 2617 del 28 giugno 1997 del ministro dell'interno sospende, per i comuni delle province di cui sopra, fino al 31 ottobre 1997, il pagamento dei contributi di previdenza e assistenza, i termini amministrativi relativi ad adempimenti e versamenti di natura tributaria;

impegna il Governo

ad intervenire con gli strumenti necessari affinché la proroga dettata dall'ordinanza n. 2617/97 sia estesa ai titoli di credito, vaglia cambiari, cambiali, ed ad ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva, compresi ratei e mutui ipotecari.

**9/3905/16.**

Moroni, Carli, Maselli, Cordoni.

La Camera,

considerato che,

sono in corso le procedure per l'adozione delle fasce di salvaguardia in tutti i territori colpiti dagli eventi alluvionali del novembre 1994;

tutte le attività economiche già danneggiate da quegli eventi ed interessate dai provvedimenti di cui alle leggi nn. 35 e 22 del 1995 necessitano di interventi non sperequativi a garanzia della effettiva ripresa economica anche a garanzia dei livelli occupazionali;

la norma di cui all'articolo 4-*quinquies* incentiva l'adozione dei piani di bacino a tutela delle attività produttive e propone il concetto di salvaguardia attraverso la programmazione dei rischi da calamità naturali realizzando quanto previsto dalla legge n. 183 del 1989;

impegna il Governo

ad applicare i benefici previsti dall'articolo 4-*quinquies* a tutte le aree territoriali colpite dagli eventi alluvionali del 4/5 novembre 1994, anche con delibere successive ed integrative, appena le stesse si siano dotate dei piani di stralcio e delle connesse fasce fluviali soggette a vincolo di cui alle delibere adottate dalle autorità di bacino del fiume Po ai sensi degli articoli 17 e 18 della citata legge n. 183 del 1989.

**9/3905/17.**

Maura Cossutta, Muzio, Rava.

La Camera,

considerato che:

gli eventi alluvionali della prima decade del novembre 1994 hanno provocato ingenti danni al patrimonio agricolo insediato lungo il corso dei fiumi;

con le leggi n. 35 e n. 22 del 1995 i danni alle attività agricole sono stati risarciti attraverso strumenti idonei anche a modifica della legge n. 185 del 1992;

impegna il Governo

ad individuare idonee misure di accesso a crediti agevolati per rilocalizzare le attività produttive agricole collocate in aree a rischio di esondazione nelle fasce fluviali soggette a vincolo derivante dalle delibere adottate dal comitato istituzionale delle Autorità di bacino del Po ai sensi della legge n. 183 del 1989 e n. 493 del 1993 prevedendo appositi stanziamenti e/o rifinanziamenti della legge n. 185 del 1992.

**9/3905/18.**

Muzio, Rava.

La Camera,

premesso che l'articolo 2-ter del decreto legge in esame potrebbe determinare una situazione di ingiustificato privilegio per un limitato numero di « ex contrattisti », già in servizio alle dipendenze della prefettura di Messina, ai danni di altri lavoratori dell'amministrazione dei vigili del fuoco, assunti con regolare concorso, che vedrebbero vanificate legittime aspettative di trasferimento riconosciute in un accordo con le organizzazioni sindacali;

impegna il Governo

a rispettare gli accordi intercorsi con le organizzazioni sindacali e la normativa vigente in materia di mobilità, evitando che si possa determinare qualunque situazione di ingiustificato privilegio.

**9/3905/19.**

Vigni, Pittella.

La Camera,

premesso che,

a distanza di quasi sette anni dal verificarsi dell'evento sismico che colpì le province di Siracusa, Ragusa e Catania i dati relativi alla ricostruzione appaiono del tutto deludenti, mentre la percentuale di reale attivazione della spesa è insignificante;

malgrado reiterati interventi sulle norme preposte al corretto e celere utilizzo degli stanziamenti per la ricostruzione, permangono ostacoli e remore alla esigenza di procedere con tempestività alle spese di ricostruzione post-sisma;

nel frattempo è cresciuta l'insofferenza dei cittadini della Sicilia sud-orientale nei confronti di una pubblica amministrazione non solo incapace di farsi carico dei problemi legati alla ricostruzione, ma perfino di individuare le cause ostative e gli esatti livelli di responsabilità;

non appare più oltre procrastinabile l'esecuzione delle opere di ricostruzione relative al terremoto del dicembre 1990;

impegna il Governo

a predisporre una verifica e conseguente monitoraggio tendente ad accertare le cause relative ai ritardi nelle opere di ricostruzione, nonché le specifiche responsabilità ai vari livelli istituzionali e relazionare al Parlamento entro tre mesi, unitamente alle proposte operative ritenute idonee per il definitivo superamento di ogni possibile, ulteriore ritardo.

**9/3905/20.**

Bono.

La Camera,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130;

rilevato che un emendamento del Senato ha inserito i comuni della provincia di Messina, non danneggiati dal terremoto del dicembre 1990, tra quelli beneficiari degli interventi di prevenzione del rischio sismico;

rilevato altresì che l'accertamento delle disponibilità residue sugli stanziamenti iniziali della legge n. 433 del 1991 e le proposte di ripartizione delle stesse sulle finalità stabilite dall'articolo 2 del provvedimento in esame saranno eseguiti da un comitato tecnico composto dalla regione siciliana e dal dipartimento della protezione civile;

ritenuto altresì che la priorità nell'uso delle risorse finanziarie della legge n. 433 del 1991 debba andare al completamento dell'opera di ricostruzione nei comuni delle provincie colpite dal terremoto del dicembre 1990;

impegna il Governo:

1) a destinare agli interventi di prevenzione sismica solo le somme eventualmente residue dopo il completamento dell'opera di ricostruzione nei comuni colpiti dal terremoto al dicembre 1990 (immobili privati e pubblici, viabilità e via di fuga, patrimonio culturale);

2) a sottoporre all'esame delle competenti Commissioni parlamentari il piano di utilizzazione delle risorse residue della legge n. 433 del 1991.

**9/3905/21.**

Prestigiacomò, Miccichè, Saraca.

La Camera,

considerati i gravi fenomeni calamitosi avvenuti nei giorni 4 e 5 luglio 1997, che hanno colpito i comuni di Fregona, Vittorio Veneto, Cordignano, Sarmede e Cappella Maggiore;

preso atto che circa 150 aziende agricole hanno subito la totale perdita della produzione;

visto che i comuni colpiti fanno parte di una zona ad alta specializzazione viticola;

considerato che tale produzione è stata completamente distrutta non solo per l'annata in corso, ma anche per l'annata 1998;

considerato che le prime stime di danni ammontano a circa 10 miliardi di lire;

impegna il Governo

ad attivare tutti i provvedimenti necessari volti ad assicurare adeguati indennizzi in favore di chi è stato duramente colpito.

**9/3905/22.**

Dozzo.

PAGINA BIANCA

**DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL  
DECRETO-LEGGE 20 GIUGNO 1997, N. 175, RECANTE  
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ATTIVITÀ LIBE-  
RO-PROFESSIONALE DELLA DIRIGENZA SANITARIA DEL  
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (3904)**

---

PAGINA BIANCA

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI  
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO  
DELLA COMMISSIONE IDENTICO A  
QUELLO DEL GOVERNO

1. È convertito in legge il decreto-legge 20 giugno 1997, n. 175, recante disposizioni urgenti in materia di attività libero-professionale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE  
NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

*(Competenze del Ministero della sanità).*

1. Con il decreto del Ministro della sanità, di cui al comma 14 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono individuate, in attuazione dei commi 8, 11 e 12 dello stesso articolo 1, le caratteristiche dell'attività libero-professionale intramuraria del personale medico e delle altre professionalità della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale, le categorie professionali e gli enti o soggetti ai quali si applicano le disposizioni sull'attività intramuraria; sono, altresì, disciplinate l'opzione tra attività libero-professionale intramuraria ed extramuraria, le modalità del controllo del rispetto delle disposizioni sull'incompatibilità, le attività di consulenza e consulto.

ARTICOLO 2.

*(Modificazione della legge 23 dicembre 1996, n. 662).*

1. L'ultimo periodo del comma 143 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre

1996, n. 662, è sostituito dal seguente: « Di conseguenza, a decorrere dal 1° gennaio 1997, non si applicano alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e Bolzano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 16, primo periodo, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 32, 34, 35, 36, 37 e 38 dell'articolo 1. ».

ARTICOLO 3.

*(Disciplina assistenziale e previdenziale).*

1. Con uno o più decreti del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono emanate le norme di attuazione della vigente legislazione in materia assistenziale e previdenziale relativamente ai proventi dell'attività libero-professionale.

ARTICOLO 4.

*(Principi di organizzazione e dati informativi dell'attività libero-professionale).*

1. Il Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, emana le linee guida dell'organizzazione dell'attività libero-professionale intramuraria. Dette linee guida, per gli aspetti riguardanti il personale universitario e le esigenze della didattica e della ricerca, sono emanate di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 15 settembre 1997, comunicano al Ministero della sanità i dati necessari per la relazione di quest'ultimo al Parlamento sullo stato di attuazione dell'attività libero-professionale

intramuraria e sulle misure dirette ad incentivare il ricorso alle prestazioni rese in regime di libera professione.

ARTICOLO 5.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

*Sopprimerlo.*

\*1. 6.

Carlesi, Conti, Gramazio, Porcu, Caruso, Delmastro Delle Vedove.

*Sopprimerlo.*

\*1. 10.

Cè, Calderoli, Balocchi.

*Al comma 1, dopo le parole: legge 23 dicembre 1996, n. 662, aggiungere le seguenti: , emanato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari,*

\*\*1. 5.

Lucchese, Di Nardo.

*Al comma 1, dopo le parole: legge 23 dicembre 1996, n. 662, aggiungere le se-*

*guenti: , emanato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari,*

\*\*1. 7.

Massidda, Baiamonte, Burani Procaccini, Divella, Filocamo, Stagno d'Alcontres.

*Al comma 1, dopo le parole: legge 23 dicembre 1996, n. 662, aggiungere le seguenti: , emanato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari,*

\*\*1. 8.

Carlesi, Conti, Gramazio, Caruso, Porcu.

*Al comma 1, dopo le parole: legge 23 dicembre 1996, n. 662, aggiungere le seguenti: , emanato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari,*

\*\*1. 14.

Cè, Calderoli, Balocchi.

*Al comma 1, sostituire le parole: 8, 11 e 12 con le seguenti: 8, 11, 12, 15 e 16.*

\*1. 3.

Conti, Gramazio, Carlesi, Porcu, Enzo Caruso, Delmastro Delle Vedove.

*Al comma 1, sostituire le parole: 8, 11 e 12 con le seguenti: 8, 11, 12, 15 e 16.*

\*1. 12.

Massidda, Baiamonte, Del Barone.

*Al comma 1, sostituire le parole: 8, 11 e 12 con le seguenti: 8, 11, 12 e 15.*

\*\*1. 1.

Conti, Gramazio, Carlesi, Porcu, Enzo Caruso, Delmastro Delle Vedove.

*Al comma 1, sostituire le parole: 8, 11 e 12 con le seguenti: 8, 11, 12 e 15.*

**\*\*1. 11.**

Massidda, Baiamonte, Del Barone.

*Al comma 1, sostituire le parole: 8, 11 e 12 con le seguenti: 8, 11, 12 e 16.*

**\*1. 2.**

Conti, Gramazio, Carlesi, Porcu, Enzo Caruso, Delmastro Delle Vedove.

*Al comma 1, sostituire le parole: 8, 11 e 12 con le seguenti: 8, 11, 12 e 16.*

**\*1. 13.**

Massidda, Baiamonte, Del Barone.

*Al comma 1, sopprimere le parole da: le caratteristiche dell'attività sino a: sanitario nazionale.*

**1. 15.**

Cè, Calderoli, Balocchi.

*Al comma 1, dopo le parole: delle altre professionalità della dirigenza sanitaria aggiungere le seguenti: e del personale parasanitario*

**1. 4.**

Carlesi, Conti, Gramazio, Porcu, Enzo Caruso.

*Al comma 1, sopprimere le parole da: le categorie professionali sino a: intramuraria;*

**1. 16.**

Cè, Calderoli, Balocchi.

*Al comma 1, sopprimere le parole da: sono, altresì, disciplinate sino alla fine del comma.*

**1. 17.**

Cè, Calderoli, Balocchi.

*Al comma 1, sopprimere le parole da: le modalità del controllo sino alla fine del comma.*

**1. 18.**

Cè, Calderoli, Balocchi.

*Al comma 1, sopprimere le parole: attività di consulenza e consulto.*

**1. 19.**

Cè, Calderoli, Balocchi.

*Al comma 1, sopprimere le parole: e consulto.*

**1. 20.**

Cè, Calderoli, Balocchi.

ART. 2.

*Sopprimerlo.*

**2. 3.**

Cè, Calderoli, Balocchi.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis. Il comma 7 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è soppresso.*

**2. 7.**

Cè, Calderoli, Balocchi.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis. Al comma 8 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il terzo periodo è soppresso.*

**2. 8.**

Cè, Calderoli, Balocchi.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Il comma 12 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è soppresso.

**2. 4.**

Cè, Calderoli, Balocchi.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Al comma 12 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il secondo ed il terzo periodo sono soppressi.

**\*2. 2.**

Conti, Gramazio, Carlesi, Porcu, Caruso, Delmastro Delle Vedove.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Al comma 12 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il secondo ed il terzo periodo sono soppressi.

**\*2. 5.**

Cè, Calderoli, Balocchi.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Al comma 12 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il terzo periodo è soppresso.

**\*\*2. 1.**

Conti, Carlesi, Gramazio, Porcu, Caruso.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Al comma 12 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il terzo periodo è soppresso.

**\*\*2. 6.**

Cè, Calderoli, Balocchi.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Il comma 13 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è soppresso.

**2. 14.**

Cè, Calderoli, Balocchi.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Al comma 17 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « nonchè di una quota pari al dieci per cento della tariffa a carico del servizio sanitario nazionale, anche mediante utilizzo di mutualità integrativa e/o assicurativa » sono sopresse.

**2. 18.**

Cè, Calderoli, Balocchi.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Al comma 10 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: « L'opzione a favore dell'esercizio della libera professione extramuraria e intramurari ha valore per un periodo di diciotto mesi ».

**2. 12.**

Cè, Calderoli, Balocchi.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Al comma 10 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: « L'opzione a favore dell'esercizio della libera professione extramuraria e intramurari ha valore per un periodo di due anni ».

**2. 9.**

Cè, Calderoli, Balocchi.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Al comma 10 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: « L'opzione a favore dell'esercizio della libera professione extramuraria e intramurari ha valore per un periodo di tre anni ».

**2. 10.**

Cè, Calderoli, Balocchi.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Al comma 10 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: « L'opzione a favore dell'esercizio della libera professione extramuraria e intramurari ha valore per un periodo di quaranta mesi ».

**2. 13.**

Cè, Calderoli, Balocchi.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Al comma 10 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: « L'opzione a favore dell'esercizio della libera professione extramuraria e intramurari ha valore per un periodo di quattro anni ».

**2. 11.**

Cè, Calderoli, Balocchi.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Al comma 15 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole « 30 settembre 1997 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° settembre 1997 »

**2. 15.**

Cè, Calderoli, Balocchi.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Al comma 15 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole « 30 settembre 1997 » sono sostituite dalle seguenti: « 15 settembre 1997 »

**2. 16.**

Cè, Calderoli, Balocchi.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Al comma 15 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole « 30 settembre 1997 » sono sostituite dalle seguenti: « 20 settembre 1997 »

**2. 17.**

Cè, Calderoli, Balocchi.

ART. 3.

*Sopprimerlo.*

**\*3. 3.**

Conti, Carlesi, Gramazio, Porcu,  
Enzo Caruso, Delmastro  
delle Vedove.

*Sopprimerlo.*

**\*3. 5.**

Cè, Calderoli, Balocchi.

*Al comma 1, dopo le parole: previdenza sociale aggiungere le seguenti: , previo parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari*

**3. 6.**

Cè, Calderoli, Balocchi.

*Al comma 1, dopo le parole: previdenza sociale aggiungere le seguenti: , sentite le competenti Commissioni parlamentari*

**\*\*3. 1.**

Lucchese, Di Nardo.

*Al comma 1, dopo le parole: previdenza sociale aggiungere le seguenti: , sentite le competenti Commissioni parlamentari*

**\*\*3. 2.**

Massidda, Baiamonte, Burani  
Procaccini, Divella, Filocamo,  
Del Barone, Stagno d'Alcon-  
tres.

*Al comma 1, dopo le parole: previdenza sociale aggiungere le seguenti: , sentite le competenti Commissioni parlamentari*

**\*\*3. 4.**

Conti, Carlesi, Gramazio, Porcu,  
Caruso.

#### ART. 4.

*Sopprimerlo.*

**\*4. 1.**

Conti, Carlesi, Gramazio, Porcu,  
Caruso.

*Sopprimerlo.*

**\*4. 22.**

Cè, Calderoli, Balocchi.

*Sopprimere il comma 1.*

**\*\*4. 2.**

Conti, Porcu, Gramazio, Carlesi,  
Caruso.

*Sopprimere il comma 1.*

**\*\*4. 20.**

Cè, Calderoli, Balocchi.

*Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: emana aggiungere le seguenti: , previo parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari nonché*

**4. 24.**

Cè, Calderoli, Balocchi.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: sentita con le seguenti: sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari nonché*

**\*4. 9.**

Lucchese, Di Nardo.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: sentita con le seguenti: sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari nonché*

**\*4. 18.**

Conti, Porcu, Gramazio, Carlesi,  
Caruso.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: sentita con le seguenti: sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari nonché*

**\*4. 23.**

Cè, Calderoli, Balocchi.

*Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente periodo: Tali linee guida debbono essere predisposte da una Commissione di esperti proposta dal Ministro della sanità, dai presidenti degli ordini professionali delle associazioni di categoria e dai sindacati maggiormente rappresentativi.*

**4. 12.**

Massidda, Baiamonte, Burani  
Procaccini, Divella, Filocamo.

*Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Tali linee guida debbono essere predisposte da una Commissione di esperti proposta dal Ministro della sanità e dai presidenti degli ordini professionali.*

**4. 17.**

Massidda, Baiamonte, Colom-  
bini, Del Barone, Divella, Fi-  
locamo, Guidi, Stagno d'Al-  
contres.

*Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:* Alla formulazione delle suddette linee guida provvede una Commissione costituita da esperti del Ministro della sanità e da rappresentanti degli ordini professionali.

4. 19.

Carlesi, Conti, Gramazio, Porcu, Caruso.

*Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:* Tali linee guida debbono essere predisposte da una Commissione di esperti proposta dal Ministro della sanità.

4. 8.

Massidda, Baiamonte, Burani Procaccini, Divella, Filocamo.

*Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.*

\*4. 6.

Conti, Gramazio, Carlesi, Porcu, Caruso.

*Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.*

\*4. 13.

Massidda, Baiamonte, Divella, Filocamo, Del Barone.

*Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.*

\*4. 25.

Cè, Calderoli, Balocchi.

*Sopprimere il comma 2.*

4. 21.

Cè, Calderoli, Balocchi.

*Al comma 2, sostituire le parole: 15 settembre 1997 con le seguenti: 31 dicembre 1997.*

4. 5.

Conti, Gramazio, Carlesi, Caruso, Porcu, Delmastro delle Vedove.

*Al comma 2, sostituire le parole: 15 settembre 1997 con le seguenti: 30 novembre 1997.*

4. 4.

Conti, Gramazio, Carlesi, Caruso, Porcu, Delmastro delle Vedove.

*Al comma 2, sostituire le parole: 15 settembre 1997 con le seguenti: 31 ottobre 1997.*

4. 3.

Conti, Gramazio, Carlesi, Caruso, Porcu, Delmastro delle Vedove.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Entro il 31 ottobre 1997, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano al Ministero della sanità, che riferisce al Parlamento, i dati relativi allo stato di attivazione degli spazi per l'attività della libera professione intramuraria. Detti spazi sono recuperati utilizzando quelli lasciati liberi dalla riduzione del 20 per cento dei posti-letto delle singole unità operative ospedaliere, realizzata entro il 30 giugno 1997, come previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

4. 7.

Conti, Carlesi, Porcu, Gramazio, Caruso

*Al comma 2, dopo la parola: relazione aggiungere la seguente: annuale*

4. 10.

Lucchese, Di Nardo.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. Qualora dai dati previsti dal comma 2 risulti che la libera professione intramuraria è attivata in un numero di

strutture ospedaliere inferiore al 50 per cento di quelle esistenti, le disposizioni del decreto di cui all'articolo 1, comma 1, cessano di avere efficacia.

**\*4. 14.**

Massidda, Baiamonte, Burani Procaccini, Del Barone, Divella, Filocamo, Stagno d'Alcontres.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Qualora dai dati previsti dal comma 2 risulti che la libera professione intramuraria è attivata in un numero di strutture ospedaliere inferiore al 50 per cento di quelle esistenti, le disposizioni del decreto di cui all'articolo 1, comma 1, cessano di avere efficacia.

**\*4. 26.**

Cè, Calderoli, Balocchi.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Qualora dai dati di cui al comma 2 risulti che la libera professione intramuraria è attivata in un numero di strutture ospedaliere inferiore al 40 per cento di quelle esistenti, le disposizioni del decreto di cui all'articolo 1, comma 1, cessano di avere efficacia.

**\*\*4. 15.**

Massidda, Baiamonte, Burani Procaccini, Divella, Del Barone, Stagno d'Alcontres.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Qualora dai dati di cui al comma 2 risulti che la libera professione intramuraria è attivata in un numero di strutture ospedaliere inferiore al 40 per cento di quelle esistenti, le disposizioni del

decreto di cui all'articolo 1, comma 1, cessano di avere efficacia.

**\*\*4. 27.**

Cè, Calderoli, Balocchi.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Qualora dai dati di cui al comma 2 risulti che la libera professione intramuraria è attivata in un numero di strutture ospedaliere inferiore al 30 per cento di quelle esistenti, le disposizioni del decreto di cui all'articolo 1, comma 1, cessano di avere efficacia.

**4. 16.**

Massidda, Baiamonte, Del Barone, Divella, Filocamo, Stagno d'Alcontres.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Qualora dai dati previsti dal comma 2 risulti che la libera professione intramuraria è attivata in un numero di strutture ospedaliere inferiore al 3 per cento di quelle esistenti, le disposizioni del decreto di cui all'articolo 1, comma 1, cessano di avere efficacia.

**4. 28.**

Cè, Calderoli, Balocchi.

ART. 5.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Le disposizioni del decreto di cui all'articolo 1, comma 1, si applicano per sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in attesa di una complessiva regolamentazione dell'esercizio della libera professione da parte degli operatori sanitari.

**5. 1.**

Massidda, Baiamonte, Divella, Filocamo, Stagno d'Alcontres.

*COMUNICAZIONI*

---

PAGINA BIANCA

**Missioni valedoli  
nella seduta del 9 luglio 1997.**

Andreatta, Berlinguer, Giovanni Bianchi, Bindi, Bordon, Brugger, Calzolaio, Crema, Danieli, Detomas, Di Comite, Dini, Fantozzi, Finocchiaro Fidelbo, Guarino, Maccanico, Marongiu, Mattioli, Montecchi, Morselli, Pezzoni, Piccolo, Prodi, Sales, Soriero, Turco, Veltroni, Visco, Vita, Zeller.

*(Alla ripresa pomeridiana della seduta).*

Andreatta, Berlinguer, Bindi, Bordon, Brugger, Burlando, Calzolaio, Crema, Danieli, Di Comite, Dini, Fantozzi, Finocchiaro Fidelbo, Maccanico, Marongiu, Mattioli, Montecchi, Pezzoni, Prodi, Sales, Sinisi, Soriero, Turco, Vigneri, Visco, Vita, Zeller.

**Annunzio di proposte di legge.**

In data 8 luglio 1997 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

**GAMBALE:** « Disposizioni in materia di riscatto degli anni del corso di studio dei diplomati dei conservatori di musica » (3959);

**PARRELLI:** « Modifica all'articolo 15 della legge 20 settembre 1980, n. 576, in materia di previdenza forense, e interpretazione autentica dell'articolo 16 della stessa legge » (3960);

**STORACE:** « Istituzione dell'albo professionale degli addetti al recupero crediti » (3961);

**ASCIERTO:** « Legge quadro sull'ordinamento della polizia locale a struttura regionale » (3962);

**SCARPA BONAZZA BUORA** ed altri: « Modifiche all'ordinamento dei consorzi agrari » (3963);

**SCARPA BONAZZA BUORA** ed altri: « Modifiche alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, concernenti interventi urgenti per il settore della pesca e dell'acquacoltura professionali » (3964);

**BATTAGLIA** e **GIACCO:** « Riconoscimento delle associazioni rappresentative delle persone handicappate quali associazioni di interesse nazionale » (3965);

**STANISCI** ed altri: « Norme per il recupero e la valorizzazione degli itinerari storici dei pellegrini diretti in Terra Santa e istituzione di un 'Centro Studi sul porto di Brindisi tra Oriente e Occidente' » (3966).

Saranno stampate e distribuite.

**Assegnazione di proposte di legge  
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, le seguenti proposte di legge sono deferite alle sottoindicate Commissioni permanenti:

*alla I Commissione (Affari costituzionali):*

**DI BISCEGLIE** ed altri: « Norme per la tutela della minoranza linguistica slovena del Friuli-Venezia Giulia » (3826) *Parere*

delle Commissioni II, III, V, VI, VII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), VIII e XI;

alla V Commissione (Bilancio):

RODEGHIERO ed altri: « Modifiche alla legge 20 maggio 1985, n. 222, recante disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi » (3022) *Parere delle Commissioni I, III, VI, VII, VIII e XII;*

alla VI Commissione (Finanze):

BIRICOTTI e SUSINI: « Istituzione di una zona franca nell'area del porto di Livorno » (1868) *Parere delle Commissioni I, V, VIII, IX, X, XI (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale) e XIV;*

BORROMETI e CARUANO: « Abolizione e riduzione delle imposte gravanti sui prodotti petroliferi nella Regione siciliana » (3875) *Parere delle Commissioni I, V, IX, X e XIII;*

alla IX Commissione (Trasporti):

ROTUNDO ed altri: « Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in materia di servizi di piazza con autovetture con conducente o taxi » (3889) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento per le disposizioni in materia di sanzioni) e X;*

GALEAZZI: « Introduzione dell'articolo 115-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), concernente l'abilitazione alla guida di veicoli a trazione animale » (3919) *Parere delle Commissioni I e VII;*

alla X Commissione (Attività produttive):

MARINACCI e VOLONTÈ: « Norme per la promozione di nuova imprenditorialità giovanile e per il sostegno alla piccola e media impresa nelle aree depresse » (2632) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI, XI, XIII e XIV;*

MAZZOCCHI ed altri: « Disposizioni in materia di termini di pagamento relativi a contratti di acquisto o di fornitura di beni » (3669) *Parere delle Commissioni I e II (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento);*

alla XI Commissione (Lavoro):

CASINELLI ed altri: « Nome in favore delle cooperative finalizzate all'inserimento al lavoro di persone svantaggiate » (3723) *Parere delle Commissioni I, V, VIII (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento), XII e XIV;*

CANGEMI ed altri: « Abrogazione del comma 43 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di incumulabilità di prestazioni previdenziali e assistenziali con la rendita INAIL » (3878) *Parere delle Commissioni I, V e XII;*

alla XII Commissione (Affari sociali):

ERRIGO: « Disposizioni per la prevenzione e la cura delle malattie che comportano trombofilie » (3882) *Parere delle Commissioni I, V, VII e XI;*

alla XIII Commissione (Agricoltura):

PECORARO SCANIO: « Norme concernenti la coltivazione della canapa tessile » (3657) *Parere delle Commissioni I, II, X, XII e XIV;*

alle Commissioni riunite V (Bilancio) e VI (Finanze):

LANDI ed altri: « Modifiche al decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, in materia di poteri di controllo nei procedimenti di privatizzazione » (3725) *Parere delle Commissioni I, II, IV, X e XIV;*

alle Commissioni riunite VI (Finanze) e XI (Lavoro):

MICHIELON ed altri: « Revisione del sistema di liquidazione e riscossione delle imposte dirette e nuove disposizioni in materia di trattenute previdenziali »

(3318) *Parere delle Commissioni I, II, V, X e XII (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento)*».

#### **Trasmissione dal ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali.**

Il ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, con lettera in data 3 luglio 1997, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, la relazione sull'attività dell'ISTAT nel 1996, unitamente al rapporto annuale redatto dalla commissione per la garanzia dell'informazione statistica a norma dell'articolo 12, comma 6, del citato decreto legislativo (doc. LXIX, n. 2).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

#### **Annuncio della pendenza di un procedimento penale nei confronti di un deputato ai fini di deliberazioni in materia di insindacabilità.**

Con lettera del 7 luglio 1997, il deputato Tiziana MAIOLO ha rappresentato alla Presidenza — allegando la relativa documentazione — che è pendente nei suoi confronti un procedimento penale (dinanzi al GIP presso il tribunale di Torino n. 6648/96 R.G.) per fatti che, a suo avviso, concernono opinioni espresse

o voti dati nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Trattandosi di questioni che attengono alla materia delle immunità parlamentari, i suddetti atti sono stati trasmessi alla Giunta per le autorizzazioni a procedere.

#### **Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

#### **ERRATA CORRIGE**

Nell'*Allegato A* ai resoconti della seduta dell'8 luglio 1997, a pagina 8385, seconda colonna, alla trentesima riga, aggiungere le parole: questo documento sarà stampato, distribuito e, a norma dell'articolo 125, comma 1, del regolamento, deferito alla III Commissione permanente, nonché, per il parere, alla XIV Commissione».

Nell'*Allegato A* ai resoconti della seduta dell'8 luglio 1997, pagina 8368, seconda colonna, ventunesima riga, la parola: « seguente » è sostituita da: « presente ».

Nell'*Allegato A* ai resoconti della seduta dell'8 luglio 1997, pagina 8373, prima colonna, nona riga, la parola « funzione » è sostituita da: « fruizione ».

*Stabilimenti Tipografici  
Carlo Colombo S.p.A.*

Stampato su carta riciclata ecologica

ALA13-226  
Lire 2300